

## LXXXVIII.

## TORNATA DI MARTEDÌ 19 MAGGIO 1925

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>
<b>Processo verbale:</b>	
ACERBO . . . . .	3674
DE CAPITANI . . . . .	3674
BELLONI ERNESTO . . . . .	3674
GUGLIELMI . . . . .	3674
MESSEDAGLIA . . . . .	3674
VALERI . . . . .	3674
PELLIZZARI . . . . .	3674
STARACE . . . . .	3674
ROMANINI . . . . .	3675
ALBICINI . . . . .	3675
PEDRAZZI . . . . .	3675
COLUCCI . . . . .	3675
SCHIRONE . . . . .	3675
SANNA . . . . .	3675
RAGGIO . . . . .	3675
PERNA . . . . .	3675
CAVALIERI . . . . .	3676
MARZOTTO . . . . .	3676
PAOLUCCI . . . . .	3676
TOSI . . . . .	3676
LANTINI . . . . .	3676
PENNAVARIA . . . . .	3676
ROTIGLIANO . . . . .	3676
PISENTI . . . . .	3676
LA BELLA . . . . .	3676
SUVICH . . . . .	3676
BOTTAI . . . . .	3677
SALVI . . . . .	3677
ROCCO, <i>ministro</i> . . . . .	3677
<b>Commemorazioni:</b>	
ACERBO . . . . .	3677
RICCARDI . . . . .	3677
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	3677
<b>Congedi</b> . . . . .	3678
<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	3678
<b>Comunicazioni del Presidente</b> . . . . .	3678
<b>Interrogazioni:</b>	
Riapertura di istruttorie contro fascisti in Ancona:	
ROCCO, <i>ministro</i> . . . . .	3679
GAI SILVIO . . . . .	3680

	<i>Pag.</i>
Riordinamento del Museo agrario di Roma:	
PEGLION, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	3681
JOSA . . . . .	3682
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>	
Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni:	
<b>Votazione nominale</b> . . . . .	3682
Si approva il passaggio alla discussione degli articoli.	
Discussione degli articoli:	
SANSONE . . . . .	3684-86-88-90-91-94
ROCCO, <i>ministro</i> . . . . .	3684-86-88-90-91-93-94-98-99
BODRERO, <i>relatore</i> . . . . .	3685-86-88-90-91-93-94-700
CAVAZZONI . . . . .	3685-87
TUMEDEI . . . . .	3688-97
SANDRINI . . . . .	3689-98
MAFFEI . . . . .	3692-90
BASTIANINI . . . . .	3692
GATTI . . . . .	3692
MARTIRE . . . . .	3695-700
MORELLI GIUSEPPE . . . . .	3698
Si approvano gli articoli del disegno di legge.	
<b>Votazione segreta:</b>	
Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni . . . . .	3702
Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso per i soci delle società per azioni. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	3702
Tombola nazionale a favore dell'ente autonomo per il Parco nazionale di Abruzzo. . . . .	3702

	Pag.
Sistemazione degli Uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, nonchè le norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima . . . . .	3702
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice procedura civile. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	3702
<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
SANDRINI: Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario del comune di Roma. . . . .	3682
ROTIGLIANO: Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3649, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno. . . . .	3701
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
MUSSOLINI: Organizzazione della Nazione per la guerra. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	3701
— Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1546, che dà esecuzione alla convenzione stipulata fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in relazione alle misure anti-alcoolistiche adottate dagli Stati Uniti stessi, convenzione firmata in Washington il 3 giugno 1924 e ratificata in quella città il 22 ottobre successivo. . . . .	3701
— Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma il 16 maggio 1924 e il 19 giugno 1924 fra il ministro degli affari esteri d'Italia e il ministro plenipotenziario di Svizzera per l'estensione al Principato di Liechtenstein del trattato di commercio concluso fra l'Italia e la Svizzera a Zurigo il 27 gennaio 1923. . . . .	3701
<b>Ritardo nelle risposte scritte ad interrogazioni:</b>	
MAZZINI . . . . .	3703
PRESIDENTE . . . . .	3703

La seduta comincia alle 16.

PRESIDENTE. Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MANARESI, *segretario, legge.*

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare sul processo verbale molti deputati. Il primo iscritto è l'onorevole Acerbo. Ha facoltà di parlare.

ACERBO. Onorevoli colleghi, un giornale europeo ha pubblicato che io nella seduta di sabato scorso al momento del voto mi sarei assentato, cioè mi sarei squagliato, aggiungendo: ha fatto grande impressione lo squagliamento dell'onorevole Acerbo.

Tutto falso, poichè, come la Camera può affermare e come risulta dagli atti della Presidenza, ho votato fin dal primo appello e favorevolmente al disegno di legge. L'affettuosa premura con cui la stampa di opposizione mi segue e mi protegge, forma oggetto di grandissima soddisfazione e di vivissimo compiacimento per me. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Capitani.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Impegnato in un processo penale quale testimonia, sabato non ho potuto prendere parte all'appello nominale. Dichiaro che, ove fossi stato presente, avrei risposto sì, lieto di prendere parte alla votazione di un progetto di legge a sostrato morale e nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Belloni Ernesto.

BELLONI ERNESTO. Occupato sabato per il mio ufficio di segretario della Giunta dei trattati, dichiaro e deploro di non essere stato presente alla votazione, che ignoravo. Avrei votato favorevolmente a questo disegno di legge, di cui divido il sentimento morale e nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

GUGLIELMI. Dichiaro che se fossi stato presente nella seduta di sabato avrei votato, come voterò oggi, a favore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Messedaglia.

MESSEDAGLIA. Dichiaro che, se fossi stato presente alla votazione di sabato, avrei votato favorevolmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

VALERI. Forzatamente assente nella seduta di sabato, dichiaro che se fossi stato presente avrei votato, come voterò, favorevolmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellizzari.

PELLIZZARI. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato a favore della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Starace.

STARACE. Sabato sono stato presente fino alle 18, poi ho dovuto allontanarmi perchè ammalato.

Siccome piace a me di sgombrare sempre il terreno da ogni e qualsiasi equivoco, dichiaro che avrei votato a favore della legge, con piena coscienza, come voterò oggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanini.

ROMANINI. Mancherei alla mia abituale franchezza e sincerità se dovessi nascondere il profondo compiacimento che provo nel fare questa dichiarazione.

Permettete, onorevole presidente del Consiglio, presentatore dell'attuale disegno di legge, che io, a nome dei miei compagni di lavoro, vi ringrazi con tutta la forza del mio animo per questa vostra grande benemeranza. Ho scritto, e in questa Aula ripeto, che uno dei più grandi meriti del fascismo è il quanto di sfida lanciato contro la più potente setta che esista oggi nel mondo. (*Commenti*).

La massoneria combatte Cristo e i suoi seguaci; il Pontificato romano e l'idea cattolica. Tutte le arti, tutti i mezzi sono buoni per il dominio di pochi sul mondo. L'ombra ed il mistero; l'illusione di potenza invincibile e l'apparenza immaginosa e direi quasi teatrale; le protezioni, le cariche ambite, le buone residenze, la sicurezza della carriera ed infine il dio oro; tutto serve agli scopi finali della setta. In Russia è bolscevica, in Inghilterra conservatrice; in Francia demossociale; in Italia un po' liberale, (*Commenti*) un po' socialista, quasi interamente radicale e demossociale, a seconda dello spirare più o meno favorevole del vento. Tentò anche di essere fascista, ma invano. Voi, onorevole Mussolini, volete l'unione degli italiani: l'associazione segreta tende a disunirli.

Se la massoneria, per abbattere la casa cattolica d'Absburgo, poté avere una funzione storica nel passato, oggi non l'ha più. L'interesse della Patria e l'indipendenza del popolo italiano richiedono che sia stroncata ogni attività sotterranea e segreta. Tutte le forze nazionali devono operare alla luce del sole; il diritto di associazione è riconosciuto e garantito a tutti coloro che svolgono in modo palese la loro azione, ma ogni lavoro che avvenga all'ombra e nel mistero, con mezzi non controllati, per fini occulti, obbedendo a forze che temono la libera discussione e la libera critica, e possono ricevere la spinta e sottostare a movimenti impressi dal di fuori, deve energicamente esser impedito. Noi italiani fummo per troppo tempo vittime degli intrighi, delle ambizioni e della cupidigia altrui. Costringendo tutti ad operare apertamente, voi, onorevole presidente, compite non solo un atto di grande coraggio

ma anche un atto di grande saggezza politica. Questa è la prova della vostra energia e della giovinezza del fascismo. Io vi dico che il nome vostro sarà benedetto in Italia e all'estero. È doloroso constatare che in questa memorabile e direi storica seduta, manchino i popolari. (*Applausi*).

La legge che oggi si esamina è conforme all'aspirazione, al desiderio, al programma del partito che dice di difendere e propugnare le idealità cristiane. Ma tanta è la cecità politica, che oggi i naturali sostenitori di questa legge sono assenti. Con sentimento di cattolico, con orgoglio di italiano, con fede di lavoratore della terra io voto con entusiasmo a favore. (*Applausi*).

ALBICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBICINI. Non fui presente alla seduta di sabato per ragioni di ufficio. Dichiaro che avrei votato a favore della legge sulle associazioni segrete.

PEDRAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRAZZI. Dichiaro che sabato, se fossi stato presente, avrei votato a favore della legge sulle società segrete.

COLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLUCCI. Assente nella seduta di sabato perchè avevo l'unico figliuolo in gravissime condizioni, dichiaro che, se fossi stato avvisato in tempo, mi sarei affrettato a raggiungere Roma per dare il mio voto favorevole alla legge sulle associazioni segrete.

SCHIRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIRONE. Se fossi stato presente avrei anch'io votato a favore.

SANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. Sabato ero in Sardegna per ordine del Governo. Se fossi stato presente avrei votato a favore.

RAGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAGGIO. Se fossi stato presente, avrei votato a favore.

PERNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Dichiaro che la mia assenza di sabato non deve esser considerata come uno squagliamento. La parola squagliamento deve cancellarsi dalla terminologia di questa maggioranza fascista. Essa è in piena antitesi con la fede e con la disciplina che

ci anima tutti e sarebbe in completo contrasto con la dignità di ognuno. (*Commenti*).

CAVALIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERI. Sabato mi trovavo come difensore alla Corte di assise di Como in un processo di natura politica a carico di due camerati imputati di omicidio. Mi è stato impossibile trovarmi alla Camera. Se fossi stato presente, avrei votato a favore della legge sulle associazioni segrete.

MARZOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Se fossi stato presente avrei votato a favore.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Devo fare una breve dichiarazione. Tengo a dichiarare che fin dal 1919, inaugurando a Napoli le conferenze del Circolo Filologico, dissi che non ci sarebbe stata mai un'Italia grande e potente se non fosse liberata di molti mali, di tutti i tarli del passato, tra i quali la massoneria.

Vari oratori hanno illustrato le ragioni per le quali bisogna approvare con grato animo questo disegno di legge.

L'onorevole Volpe ha, con la dottrina che lo distingue, detto come nel periodo del Risorgimento non ci sia stato uno stretto rapporto fra Carboneria e Massoneria. Però io penso che in seguito confusione vi fu almeno nella concezione di molti, perchè altrimenti non si spiegherebbe come molte persone, d'altronde degne di ogni rispetto, abbiano potuto servire la massoneria con la certezza di servire l'Italia.

Noi abbiamo visto in Roma in questi giorni affluire i cattolici di tutte le parti del mondo. Io credo che ogni italiano avrà inteso molta ferezza al pensiero che l'altare cui accedono da venti secoli i fedeli del mondo sia nel cuore della patria. Qui è l'altare che, quando Roma era grande e potente e quando poi nei secoli divenne un borgo selvaggio circondato di rovine, mantenne saldo tra gli archi e le colonne il segno dell'impero.

Noi non abbiamo bisogno di contrapporre a questa forza che si irraggia da Roma un'altra forza internazionale le cui radici sieno oltre le frontiere. Ho visto pochi giorni or sono a Bari, in occasione delle feste del Patrono, affluire a migliaia a migliaia, dopo dieci giorni di cammino per strade polverose, riuniti in colonna e preceduti dalla croce, come nei vecchi tempi di Roma, i contadini della mia terra d'Abruzzo. È questa gente

grande, che serve la sua fede attraverso tanti disagi, come ieri servi in guerra la Patria, la gente magnifica della quale l'Italia ha bisogno, gente che è attaccata tenacemente alla tradizione, che tenacemente crede in Dio, nella Patria e nel Re. Credo che votando questo disegno di legge noi andremo incontro al desiderio del buon popolo d'Italia e ne esalteremo la fede e ne premieremo la virtù. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tosi. Ne ha facoltà.

TOSI. Dichiaro che, se fossi stato presente sabato, avrei votato a favore del disegno di legge a cui darò oggi il mio voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lantini. Ne ha facoltà.

LANTINI. Se fossi stato presente, sarei stato lieto di poter dare, come darò oggi, il mio voto favorevole in piena coscienza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pennavaria. Ne ha facoltà.

PENNAVARIA. Gli onorevoli Rossoni e Cucini oggi a Ginevra mi inviano un telegramma che ho l'onore di comunicare alla Camera: « Sebbene in congedo teniamo a dichiarare se presenti voteremmo legge contro società segrete ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rotigliano. Ne ha facoltà.

ROTIGLIANO. Poichè coloro che si trovavano legittimamente assenti, perchè in regolare congedo, hanno creduto opportuno di fare questa dichiarazione, io debbo pur dire che ero assente perchè in regolare congedo.

Ma se fossi stato presente avrei votato, come voterò fra breve, a favore della legge contro le società segrete.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisenti. Ne ha facoltà.

PISENTI. Dichiaro che se fossi stato presente, avrei votato a favore di questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Bella.

LA BELLA. Una vertenza cavalleresca, in cui era impegnato un autorevole mutilato fascista, mi ha costretto ad essere assente per la seduta di sabato. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato, come voterò, a favore della legge contro le società segrete.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Suvich. Ne ha facoltà.

SUVICH. Debbo fare la stessa dichiarazione, quantunque possa apparire superfluo, essendo stato membro della Commissione, alla quale risale la paternità di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bottai. Ne ha facoltà.

BOTTAI. Poichè alcuni giornali hanno pubblicato che io sarei stato visto nell'Aula sabato scorso e non più visto durante la votazione, tengo a dichiarare che mi trovavo in regolare congedo e che alle ore due partii per Viterbo, dovendomi trovare colà per precedenti impegni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Salvi. Ne ha facoltà.

SALVI. Sebbene tale dichiarazione possa sembrare superflua per un vecchio provato fascista, tengo anch'io a dichiarare che, se fossi stato presente, avrei votato, come voterò, a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli colleghi! le dichiarazioni che sono state fatte qui oggi dimostrano quello che il Governo già sapeva e cioè che nel risultato del voto di sabato non vi fu nessun elemento e nessun carattere politico, qualunque cosa sia stata detta o qui o fuori di qui, tanto è vero che due ministri e tre sottosegretari di Stato per motivi perfettamente legittimi non poterono prendere parte a quel voto.

Dopo di che il Governo è lieto di constatare il consenso dell'Assemblea su questa proposta, consenso che sarà certamente dimostrato col voto che stiamo per dare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*È approvato*).

#### Commemorazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Acerbo per commemorare il senatore Clemente.

ACERBO. Onorevole colleghi, compio il mesto dovere di annunziare che l'altro ieri è morto in Notaresco, provincia di Teramo, dove era nato nel 1848, l'onorevole senatore Pasquale Clemente che fu deputato in questa Camera nella diciottesima, diciannovesima e ventesima legislatura.

Ricoprì numerose cariche pubbliche, dimostrando ovunque zelo, attività, dirittura morale: ma le benemeritenze maggiori per lui si trovano nell'agricoltura, per la quale fu grande apostolo e diede tutta l'anima sua.

Per molto tempo presidente del consiglio serico nazionale, egli fu il principale divulgatore della sericoltura in Abruzzo e dalla sua opera ebbe notevole incremento l'economia agraria.

Militò sempre nei partiti nazionali, ed alla Camera fu fedele seguace di Sidney Sonnino; universalmente stimato, la sua morte ha segnato un lutto per la provincia di Teramo.

Io mi permetto, anche a nome degli altri colleghi di Teramo, di proporre che la Camera si associ al dolore della sua famiglia e del suo comune natio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Riccardi. Ne ha facoltà.

RICCARDI. La Camera italiana, che è l'espressione del sentimento nazionale, non può rimanere estranea alla commemorazione di un grande artista, anche se questa commemorazione rompe il grigio della consuetudine e della tradizione: parlo del pesarese Ferruccio Mengaroni morto l'altro ieri a Monza, vittima del suo stesso capolavoro.

Chi, come noi, è portato allo studio, sia pur grossolano, dell'arte ceramistica italiana, dato che viviamo in un ambiente, dove più ricco ne è il prodotto e più meravigliosa la tradizione, sentiamo tutta la immensità della perdita, che è irreparabile, particolarmente per l'arte della ceramica nazionale.

Egli era un artista di genio, un artista che seppe congiungere e imprimere con maestria inusitata il proprio temperamento ribelle, gagliardo dell'avvenirista, con le linee più severe e più pure del classicismo.

Sullo schermo delle sue immagini passavano le visioni più belle, più ardite, e dalla mirabile opera salivano al trionfo le riproduzioni più aggraziate, che l'umile creta elevava alle tradizioni pesaresi del '400 e urbiniate del secolo decimosesto. Gareggiò col trionfo ceramistico di Guidobaldo II della Rovere, e seppe smentire la tirannia del tradizionalismo artistico, che considerò l'Italia come un gran paese archeologico senza alcuna potenza creativa contemporanea.

Ferruccio Mengaroni non fu semplice e pedante rifacitore; fu un creatore, un classico ed un avvenirista. Anche nelle sue riproduzioni, che trovano vita nei dipinti del Mantegna, negli affreschi del Signorelli e del Domenichino, negli ornati del '500 vi è sempre una linea propria, una soggettiva impronta capricciosa, una nota di colore originale e fastosa, che rivela un'anima fervente ed una mano impeccabile.

Quest'artista irrequieto, che seppe così mirabilmente fondere lo sfrenato dinamismo anarcoide del suo temperamento creatore, col più sobrio e più severo classicismo, è morto nella pienezza della sua vita, ucciso dal suo capolavoro fatale: la Medusa, che egli rubò alla leggenda.

La sua vita fu per l'arte sua, e all'arte sua offrì la sua vita.

Faccio il voto che anche la Camera italiana...

*Voce a sinistra.* Ma fu anche un rivoluzionario!

**RICCARDI.** Se fu uno spirito anarcoide in arte, posso rispondere che fu anche un interventista ed un ottimo cittadino, oltre che un ottimo italiano!

Faccio il voto che la Camera si associ a questa commemorazione ed invii alla città natale dell'artista le sue più vive condoglianze e formulo anche l'augurio, che potrò convertire in proposta, che il Governo acquisti l'opera fatale, la *Medusa*, e la regali al Museo civico della città natale del disgraziato artista.

Questo è un atto di gratitudine relativa, che non colmerà mai il solco profondo di innovamento, che egli ha tracciato sul campo fertile dell'arte italiana. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri.** Il Governo si associa alle nobili espressioni degli onorevoli Acerbo e Riccardi.

**PRESIDENTE.** Anche la Camera vorrà certamente associarsi alle loro parole.

Metto, perciò, a partito la proposta che siano inviate alle città natali e alle famiglie degli illustri estinti le condoglianze dell'Assemblea.

(*È approvata*).

#### Omaggi.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli omaggi pervenuti alla Presidenza.

**VICINI, segretario, legge:**

Paulo G. Brenna, console generale di Sua Maestà il Re d'Italia. — I miraggi d'oltre oceano, una copia.

Paulo G. Brenna, console generale di Sua Maestà il Re d'Italia. — L'anima oceanica, una copia.

Paulo G. Brenna, console generale di Sua Maestà il Re d'Italia. — I fantasmi d'oro, una copia.

Ministero degli affari esteri. — Annuario delle scuole italiane all'estero 1924, 10 copie.

#### Congedi.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia: gli onorevoli Zancani, di giorni 15, Macarini-Carmignani, di 2; Grancelli, di 1; Franco, di 2; Ducos, di 2; Codacci-Pisanelli, di 8; Valentini, di 4; Terzaghi, di 3; Donegani di 3, Severini, di 2; Rossini, di 5; Negrini, di 8; Turati Augusto, di 4; per motivi di salute, gli onorevoli Gargioli, di giorni 4; Arrivabene Antonio, di 30; Visocchi, di 5; Mecco di giorni 12; Marescalchi di 3; Muscatello di 3; Gorini Alessandro di 9; Giovannini di 3; per ufficio pubblico gli onorevoli Bartolomei, di giorni 4; Bassi, di 3; Maggi, di 4; Romano Michele, di 3; Mazza de' Piccioli, di 5; Cucini, di 30; Bisi, di 8; Rossoni, di 4; Farina, di 1; Olivetti, di 3;

(*Sono concessi*).

#### Presentazione di proposte di legge.

**PRESIDENTE.** I deputati Leonardi Martire, ed altri hanno presentato una proposta di legge per la istituzione dell'Ente autonomo del Teatro lirico nazionale in Roma.

Avendo gli onorevoli proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e inviata alla Giunta del bilancio.

Anche il deputato Lanzillo ha presentato una proposta di legge per autorizzazione ai comuni di aprire, organizzare e gestire sale cine-fono-radiografiche a scopo educativo e ricreativo.

Sarà inviata agli Uffici.

#### Comunicazioni del Presidente.

**PRESIDENTE** L'onorevole presidente del Consiglio ha trasmesso copie dei Regi decreti in data 14 corrente coi quali il generale di divisione cavalier Alberto Bonzani, sottosegretario di Stato per l'Aeronautica, è nominato Commissario Regio per prender parte alle discussioni che dovranno aver luogo nei due rami del Parlamento su argomenti di competenza del commissario di Aeronautica, e il controammiraglio Giuseppe Siriani, sottosegretario di Stato per la marina, è nominato Commissario Regio per prender parte alle discussioni dei due rami del Parlamento su argomenti di competenza del Ministero della marina.

**Ringraziamenti per commemorazioni.**

**PRESIDENTE.** Dalla famiglia dell'onorevole Carboni Boy ho ricevuto il seguente telegramma:

« Con commosso animo ringraziamo vivamente manifestazioni cordoglio perdita nostro amato congiunto, espressa vostra Eccellenza onorevole Assemblea. — *Famiglia CARBONI BOY* ».

Dalla vedova dell'onorevole Smeraldo Zecca ho ricevuto la seguente lettera:

« La rievocazione, fatta alla Camera dall'onorevole Troilo, della figura dell'adoratissimo indimenticabile mio consorte Smeraldo Zecca, la cui vita assurse a missione di pace e di amore, ha recato un po' di sollievo al contristato animo mio, di mio figlio e dei parenti.

« A nome di tutti, sento il dovere di esprimere i sensi dell'animo gratissimo all'onorevole Camera, dalla Eccellenza vostra degnamente presieduta, a sua Eccellenza il ministro Federzoni, che prese la parola a nome del Governo, all'onorevole Troilo, il quale tutto l'affetto che nutriva pel carissimo estinto trasfuse nel suo bel dire.

« La Eccellenza vostra, che si è compiaciuta aggiungere la parola del personale cordoglio, voglia gradire l'attestazione della più sentita riconoscenza.

« Con profondo ossequio della Eccellenza Vostra

« *Dev.ma* »

« TULLIA ved. ZECCA »

**Interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Gai Silvio, al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno, e della giustizia e degli affari di culto, « per sapere se, mentre a Bologna, Faenza, Capua, Conversano i fascisti si lasciano disciplinatamente uccidere, mentre ad Ancona si copre con il profondo silenzio l'assassinio di un altro fascista e gli autori passeggiano indisturbati per la città, si debba anche sopportare che il procuratore del Re di Ancona faccia tranquillamente il processo alla rivoluzione fascista riesaminando istruttorie che si riferiscono ad azioni svoltesi anteriormente al 30 ottobre 1922, ossia che fanno parte della gloriosa Epopea fascista che salvò la Patria ».

L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di rispondere.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Gli appunti che si fanno a procuratore del Re di Ancona sono due: il primo di non aver perseguiti penalmente gli uccisori di un fascista, i quali sarebbero stati lasciati passeggiare indisturbati nella città; il secondo, di avere frattanto riesumato, con intendimenti ostili al Governo ed al fascismo, processi per fatti anteriori al 30 ottobre 1922.

Ho fatto indagini personali e precise sopra questi due fatti, che, se veri, sarebbero stati certamente deplorabili, ed ho potuto accertare in modo indubitato prima di tutto che nessun fascista è stato di recente ucciso nel circondario di Ancona, salvo uno, il quale rimase vittima di un incidente di caccia e fu il milite Eduilio Vicari.

Il procuratore del Re, alla prima notizia, elevò rubrica di omicidio volontario, ma dalla accurata istruttoria compiuta e specialmente dalle deposizioni di tutti i funzionari di pubblica sicurezza e dei capi autorevoli del fascismo locale, tra i quali il Seniore Rocchi della coorte, a cui apparteneva il milite Vicari, rimase esclusa l'ipotesi di omicidio volontario.

Ma ciò nonostante, le due persone con cui il Vicari era solito recarsi a caccia e che anche nel giorno dell'incidente occorso si trovavano con lui, furono rinviate al giudizio del tribunale, su conforme requisitoria del procuratore del Re e con regolare sentenza del giudice istruttore. E sebbene, il titolo del reato, omicidio involontario, non consentisse il mandato di cattura, pure gli imputati non furono rilasciati in libertà, ma, pei loro precedenti penali, furono tratti nello stato di detenzione in cui si trovavano sino dal primo momento.

La causa doveva essere trattata il 26 aprile e fu rinviata al 13 corrente. Il tribunale ha ritenuto trattarsi di omicidio colposo. La parte civile patrocinata dall'avvocato Destrani, che è il segretario politico del fascio di Ancona, non ha fatto eccezioni al capo di imputazione. Come ho detto, il tribunale, su conforme requisitoria del pubblico ministero, affermò trattarsi di omicidio colposo (*incidente di caccia*), e quindi ha condannato i due imputati, il primo a un anno e 20 giorni di detenzione, il secondo a un anno e mesi 2 e giorni 5 della stessa pena.

L'altro addebito che si fa al procuratore del Re di Ancona è quello di avere riesumato processi concernenti fatti del 1922. Ora, in verità, nessuna causa per fatti del 1922

pende e tanto meno venne riesumata dalla procura di Ancona.

Nel febbraio scorso furono interrogati con mandato di comparizione alcuni gregari fascisti imputati di violenza privata commessa il 6 ottobre 1922 a Giulianova, ma ciò a richiesta non già della Regia procura di Ancona, ma bensì del giudice istruttore presso il tribunale di Teramo.

Di processi riesumati ve ne è stato uno veramente, ma si tratta di un processo relativo a fatti del 1920, cioè all'ammutinamento della caserma Villarey e ai movimenti comunisti, repubblicani ed anarchici che si verificarono allora in Ancona, come tutti sanno. In quelle sommosse si ebbero 24 morti e 60 feriti ad opera dei sovversivi. Perciò il procedimento è stato riaperto, essendo risultati nuovi elementi a carico di taluni comunisti che parteciparono a quei fatti.

Infatti tra i principali delitti commessi in quel tempo vi furono le uccisioni del tenente Ramella e di un soldato alle sue dipendenze, di un agente investigativo e di altri funzionari. E poichè la Regia questura di Ancona fornì nel luglio scorso elementi di prova a carico dei prevenuti, fu iniziato un voluminoso processo che incontrò, come era naturale, il favore anche del partito fascista, e non poteva essere altrimenti, perchè quei provvedimenti erano diretti contro sovversivi che avevano partecipato alle tristi giornate del luglio 1920.

Il processo, la cui istruzione, in seguito a due ordinanze emesse dalla sezione di accusa è stata riaperta, trovasi presso la procura generale della Corte di appello di Ancona per la requisitoria, nonchè per l'esame della domanda di estradizione di uno dei principali imputati fuggito in Francia.

Questi i risultati come mi constano personalmente. Debbo aggiungere che non ho potuto trovare alcun elemento a carico del procuratore del Re che invece, a mio avviso, si è comportato lodevolmente, e perciò, a carico di quel magistrato non ho preso e non intendo prendere alcun provvedimento.

La Camera sa perfettamente quali sono le mie idee in questa materia. Io ho detto pubblicamente e ripeto che sono di questa opinione: che se la magistratura non deve fare politica governativa, a più forte ragione non deve fare politica antigovernativa. (*Vive approvazioni*). Perchè se facesse politica governativa la cosa sarebbe non approvabile, ma se facesse politica antigovernativa,

la cosa sarebbe non approvabile e ridicola, come sarebbe ridicolo se il Governo tollerasse una condotta simile.

Ma poichè nel caso di Ancona nessuna di queste circostanze si è verificata, io non posso che approvare pienamente l'opera di quel procuratore del Re. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gai ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GAI SILVIO. Sono lieto che la mia interrogazione abbia dato modo all'onorevole ministro di fare dichiarazioni così precise e recise, le quali convinceranno ognuno come sia vano conato il fare della persecuzione al fascismo ed agli elementi del fascismo dietro il paravento della legge. Quanto poi al procuratore del Re di Ancona, io seguo la norma del vangelo: desidero la conversione e non la morte del peccatore. Ora è avvenuto questo, che dopo la mia interrogazione il procuratore del Re di Ancona è diventato di una remissività veramente commovente, la quale, se dimostra la sua conversione, dimostra anche che in precedenza agiva diversamente.

In quanto al suo modo di pensare e di agire, mi permetto di dire all'onorevole ministro che mi risulta che nel 1922, quando al tribunale di Ancona imperava l'onorevole Bocconi, il procuratore del Re inviò in casa di costui un processo penale che si istruiva presso la Regia procura, perchè l'onorevole Bocconi lo studiasse.

*Voci a destra.* Collaborazionista!

GAI SILVIO. Indicherò all'onorevole ministro il nome del funzionario che è in grado di dargli tutte le più precise indicazioni in proposito. A fianco poi di questo procuratore del Re c'è un funzionario di cancelleria che è stato per parecchio tempo segretario politico del partito popolare in Ancona.

È la vera anima nera del procuratore del Re. Un egregio signore, questo funzionario di cancelleria, il quale, visto che si avvicinava il temporale, ha inalberato un parafulmine, ossia si è iscritto al centro cattolico; (*Si ride*) ma siccome sembra che questo parafulmine non basti, ne ha inalberato un altro; si è iscritto al costituendo gruppo fascista dei funzionari del tribunale di Ancona.

Io mi auguro che i miei amici di Ancona non vogliano ingoiare anche quest'altro rospo, per non mettermi nella necessità di strappare al predetto signore il distintivo, se glielo vedessi indosso per la strada.

GIUNTA. Allora dovresti strapparli a tutti quelli venuti dopo!

GAI SILVIO. Ripeto che posso essere sodisfatto della mia interrogazione, anche nel senso che l'averla presentata ha evitato qualche incidente, che sarebbe stato sempre spiacevole e deplorabile, e il procuratore del Re me ne dovrebbe essere personalmente grato.

Prego l'onorevole ministro di fare un supplemento di indagini e troverà che le cose che gli ho riferito ora sono esatte.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cimoroni, al ministro delle finanze, « per sapere se non ritenga giusto emanare disposizioni di favore per la sistemazione in ruolo del personale straordinario ex-combattente delle Amministrazioni dello Stato, il quale, pur non trovandosi in servizio al 1° dicembre 1923, abbia tuttavia i requisiti di un certo periodo di lodevole servizio prestato, che potrebbe essere non inferiore ad un anno. Per sapere in concreto se intenda riservare l'ultimo terzo dei posti vacanti dopo la sistemazione fatta con l'applicazione degli articoli 18 e 54 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli ex-combattenti, che si trovino nelle condizioni di cui sopra, visto che tra questi, non pochi, avendo dovuto abbandonare gli uffici anteriormente al 1° dicembre 1923, o per riduzione o per soppressione dei compensi assegnati agli uffici stessi, e quindi per cause indipendenti dalla loro volontà, sono tuttavia non meno meritevoli di altri più fortunati ex-combattenti che poterono ottenere la sistemazione in ruolo per essersi trovati occasionalmente in servizio al 1° dicembre 1923 ».

A questa interrogazione fu chiesta e fu già data risposta scritta. Perciò, se l'onorevole Cimoroni non si oppone, si può ritenere già svolta.

CIMORONI, Consento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Josa, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere se in riparazione di tutto un passato di sacrilego oblio, non creda di offrire il più sollecito e largo appoggio morale e finanziario al Comitato virgiliano, sorto in Napoli per curare il restauro della Tomba del poeta e far rivivere il culto del grande spirito italico che in sublime poesia georgica vaticinò la vocazione e le fortune della Patria nei secoli ».

Questa interrogazione sarà rinviata, essendo assente per ragioni di ufficio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Riboldi, ai ministri dell'interno e della giustizia e degli affari di culto, « per aver notizie sul fatto dell'espulsione da Fiume di Simon Arpad, pertinente a detto comune dal 7 ottobre 1915, e sulla istruttoria penale contro di lui aperta dall'autorità giudiziaria di Fiume nel maggio 1924 con relativo arresto e scarcerazione seguita dopo molti giorni di detenzione arbitraria ».

Non essendo presente l'onorevole Riboldi, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Josa, ai ministri dell'economia nazionale e delle finanze, « per sapere se intendano provvedere con adeguata dotazione, in luogo dell'attuale irrisorio fondo stanziato in bilancio, al riordinamento e ampliamento del Museo agrario di Roma, ridotto oggi in umiliante abbandono, in modo che riesca degno di un Paese come l'Italia, nel quale le tradizioni dell'agricoltura si rinecongiungono e fondono col suo progresso economico e con tutta la storia della sua civiltà ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

PEGLION, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Il Museo agrario di Roma ebbe inizio con la raccolta dei prodotti agrari fatta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esposizione universale di Parigi nel 1878, auspice Nicola Miraglia. Nel 1885 venne solennemente inaugurato il palazzo appositamente costruito in via Santa Susanna. Affidato all'alta direzione del compianto Giancarlo Siemoni, il museo assurse a grande importanza per la ricca collezione di prodotti agrari e zootecnici di ogni parte del mondo. Tuttavia, anche per mancanza di personale direttivo e di adeguati mezzi finanziari, fu sempre di scarsa utilità pratica. Dopo un periodo di abbandono e in seguito alla necessità di discentrarne i laboratori scientifici annessi, il museo fu soppresso e il cospicuo materiale distribuito fra i diversi istituti di sperimentazione agraria del Regno.

La somma di lire 2,000 stanziata nel capitolo 51 del bilancio, già destinata al museo ed erbario coloniale istituito con Regio decreto 3 ottobre 1904, n. 683, viene ora destinata al R. Erbario Coloniale di Firenze che lo ha sostituito. Non si tratta quindi di somma stanziata in bilancio per il museo agrario di Roma che più non esiste.

Il ripristino dell'istituto, auspicato dall'onorevole Josa, non può non incontrare ogni simpatia degli studiosi, ma impliche-

rebbe oggi una gravissima spesa che potrebbe essere affrontata solo dopo aver provveduto alle maggiori ed inderogabili esigenze dell'istruzione e sperimentazione agraria.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Josa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**JOSA.** Non mi aspettavo la risposta data dal sottosegretario di Stato, tanto più che debbo così constatare come vi sia in bilancio un fondo di 2,000 lire per un museo che invece non c'è, essendo stato soppresso. Auguro che il museo agrario di Roma venga ricostituito, per la dignità della Capitale e per quella di un paese come l'Italia, che ama definirsi paese agricolo.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Dudan, al ministro degli affari esteri, « per sapere se — dato l'esempio dei recenti fatti d'Albania — di fronte alle ultime evidenti ingerenze di stranieri nelle cose interne della Bulgaria, non intenda provocare provvedimenti di carattere internazionale atti a far ridiventare la Bulgaria vitale elemento di ordine, di pace e equilibrio nei Balcani a noi tanto vicini. »

Non essendo presente il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, sarà iscritta nell'ordine del giorno della seduta di domani.

È così trascorso il tempo delle interrogazioni.

#### Presentazione di relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Sandrini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**SANDRINI.** Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome dell'onorevole Boncompagni Ludovisi, la relazione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario del comune di Roma. (322)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'apparte-

nenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella seduta di sabato fu chiesta la votazione nominale per il passaggio agli articoli, ma poichè la Camera non si trovò in numero legale per deliberare, devesi ora rinnovare tale votazione. La chiama comincerà dal nome del deputato Delitala.

Coloro che approvano il passaggio alla discussione degli articoli risponderanno « sì », coloro che non l'approvano risponderanno « no ». Si faccia la chiama.

**MANARESI, segretario, fa la chiama:**

*Rispondono Sì:*

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bastianini — Belloni Amedeo — Belloni Ernesto — Belluzzo — Benassi — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Bono — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Cao — Caprice — Caprino — Caradonna — Cariolato — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casalini Vincenzo — Catalani — Cavalieri — Cavazzoni — Ceci — Cesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Cimatori — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Cucco.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Collibus — De Cristofaro — De Marsico — De Martino — De Nobili — De Simone — De' Stefani — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Fabbrici — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Forni Roberto — Foschini — Fragapane — Frignani.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo Marcello — Gangitano — Gargioli — Gatti — Gemelli — Gentile — Geremicca — Gianferrari — Gianotti — Gianturco — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gnocchi — Grancelli — Grandi

Dino — Grassi-Voces — Gray Ezio — Graziano — Greco Paolo — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardini — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Lipani — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli — Lupi.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Maffei — Magrini — Majorana — Mammarella — Manaresi — Mancini — Mandragora — Manfredi — Mantovani — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Marzotto — Mattei-Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Mesoletta — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Mongiò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moreno — Moretti — Mrach — Mussolini.

Netti — Nunziante.

Olivi — Olmo — Orsolini Cencelli.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Petrillo — Piccinato — Pierazzi — Pili — Pirrone — Pisenti — Polverelli — Postiglione — Preda — Prinetti — Putzolu.

Quilico.

Racheli — Raggio — Raschi Romolo — Ravazzolo — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo Salvatore — Rocco Alfredo — Romanini — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salerno — Salvi — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sarrocchi — Savini — Schirone — Scialoja — Scorza — Serena — Serpieri — Siotto — Sipari — Spezzotti — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tofani — Torre Andrea — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Vaccari — Vacchelli — Valery — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Volpe Gioacchino.

Zaccaria — Zancani — Zugni.

*Sono in congedo:*

Codacci-Pisanelli — Crollalanza.  
Del Croix — Donegani — Ducos.

Gorini.

Franco.

Negrini.

Rossi Cesare — Rossini.

Severini — Soleri.

Terzaghi — Turati Augusto.

Valentini.

Zimolo.

*Sono ammalati:*

Arrivabene Antonio.

Bigliardi — Concompagni-Ludovisi.

Giovannini.

Marescalchi — Mecco — Muscatello — Muzzarini.

Orano.

Visocchi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Borriello.

Cucini.

Farina.

Genovesi — Giarratana.

Maggi.

Olivetti.

Romano Michele — Rossoni.

Sardi — Solmi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultato della votazione nominale sul passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge: Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Presenti e votanti . . . 304

Maggioranza . . . . . 153

Hanno risposto sì . 304

*(La Camera approva — Vivi applausi).*

Passiamo dunque alla discussione degli articoli.

La discussione avverrà sul disegno di legge del Governo.

Art. 1.

Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza

l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengano richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno, e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti: il primo, dell'onorevole Sansone, è così concepito:

« Nella seconda riga del primo comma dopo le parole: operanti nel Regno, aggiungere: esclusi quelli legalmente costituiti ed operanti a norma delle leggi commerciali e civili o la cui attività sia regolata da una legge e si svolga con la vigilanza dell'autorità amministrativa o politica e quelli di cui all'articolo seguente ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

SANSONE. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è stato presentato consta sostanzialmente del secondo articolo, su cui è vertita principalmente la discussione generale. L'articolo 2 infatti racchiude in sé lo scopo pratico della legge. Ma l'articolo 1 ha delle disposizioni che hanno un'estensione di carattere generale, per quel che riguarda tutte le associazioni, ed ha una così ampia dizione che fa nascere il dubbio che l'interprete possa applicare le disposizioni ad enti i quali hanno una forma costitutiva legale in una disposizione legislativa, o vivono sotto la tutela dell'autorità amministrativa o politica. Questo dubbio è avvalorato anche da una certa larghezza di interpretazione data a disposizioni precedenti. Noi abbiamo al riguardo certe disposizioni che contengono le associazioni di lavoratori. Or, da parte

dell'autorità politica, vi si è data una interpretazione sì estesa da comprendere financo le cooperative di lavoro, e l'autorità prefettizia è intervenuta in queste forme d'attività con poteri che a loro riguardo sono discutibili. Ad evitare perciò che l'autorità di pubblica sicurezza, che non è poi la autorità politica, possa intervenire direttamente entro organizzazioni o associazioni di carattere civile o commerciale e possa financo conoscere i segreti industriali, io ho predisposto un emendamento che spero verrà accolto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Onorevoli colleghi! L'emendamento dell'onorevole Sansone mi dimostra che egli non ha ben compreso la portata dell'articolo 1.

L'articolo 1 non fa altro che dare facoltà alla autorità di pubblica sicurezza di richiedere le notizie in esso indicate, ma non fa punto obbligo a tutte le associazioni e a tutti gli enti che operano in Italia di fare dichiarazioni, circa il loro oggetto, la loro attività, il loro statuto, il loro ordinamento interno.

È una facoltà discrezionale che si dà all'autorità di pubblica sicurezza. Ora io mi domando quale inconveniente può offrire questa disposizione, quali timori possono avere le associazioni di cui parla l'onorevole Sansone se già esse agiscono ed operano secondo le disposizioni e gli ordinamenti del Regno?

D'altra parte il pericolo dell'introduzione di questo emendamento è evidente, perchè le associazioni le quali vorranno sottrarsi all'obbligo di rispondere alle richieste dell'autorità di pubblica sicurezza, non dovrebbero fare altro che costituirsi in cooperativa o società commerciali e così verrebbero a sottrarsi a questa legge.

Ora questa sarebbe una burletta e mi pare che noi non possiamo prestarci a un gioco simile. L'articolo 1 è semplicissimo, non ha nessuna portata, nessun sottinteso, nessuna mira che non sia chiarissima.

È evidente che le associazioni alle quali si può applicare l'articolo 1 sono tutte, ma soltanto in questo senso, in situazioni che l'autorità di pubblica sicurezza è facoltizzata a chiedere notizie.

In fondo questa disposizione esiste già nel nostro ordinamento attuale. L'autorità di pubblica sicurezza, può richiedere

anche oggi notizie nell'interesse dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica. Nulla qui si aggiunge di grave o di molto particolare: nessuna associazione che viva nell'ambito della legge e che abbia già ottemperato alle disposizioni di legge può temere alcun che dall'articolo 1.

Colgo l'occasione per dichiarare ancora una volta che tutto ciò che si è detto a proposito di questo articolo primo, per il timore che esso possa rappresentare un ostacolo al pieno svolgimento della loro attività da parte di enti o di associazioni religiose, è assolutamente fuori luogo.

È evidente che le associazioni religiose, quando abbiano veramente questo carattere, cioè siano riconosciute dalla Chiesa cattolica, siano associazioni cosiddette di diritto pontificio, non possono ricadere nell'articolo primo, perchè non verrà mai in mente alla autorità di pubblica sicurezza il timore che possano queste associazioni svolgere un'attività dannosa per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Queste disposizioni sono semplicemente di polizia normale ed ordinaria, perchè il diritto di conoscere chi sono le persone le quali appartengono ad enti e ad associazioni che operano nel Regno non può essere negato alle autorità responsabili dell'ordine pubblico.

All'infuori di questo non si ha altro intendimento: aggiungere altro, aggiungere maggiormente, specificare, voler garantire ancora non può condurre che ad uno di questi due risultati, o di dire cose inutili, che in ogni modo potranno essere dette nel regolamento, o intralciare praticamente e forse anche sabotare l'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

BODRERO, *relatore*. Mi associo completamente alle considerazioni del guardasigilli.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone insiste?

CAVAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavazzoni.

CAVAZZONI. Mi riferisco alle dichiarazioni fatte in sede di discussione generale colle quali accettavo i principi, i concetti informativi del disegno di legge, riservandomi di esaminare e di discutere la portata dei singoli articoli.

Consento con quanto l'onorevole ministro Rocco ha testè dichiarato, in conformità ed a conferma di quanto era già nel suo discorso di sabato e cioè che il Governo non intende affatto di dare al progetto di

legge una qualsiasi estensione persecutoria, nè comunque indagare o inquisire sull'attività delle associazioni a carattere religioso regolarmente riconosciute dalla Chiesa. Teniamo però presente che vi sono anche altre associazioni. Io guardo alla sostanza del progetto di legge: noi vogliamo con l'articolo 2 impedire che i funzionari che liberamente sono entrati in servizio dello Stato, siano comunque legati ed affigliati ad associazioni segrete che operano clandestinamente, vincolati dal segreto.

A me pare che a questa norma debba attenersi anche l'articolo 1º. È vero, si dice, che noi non l'applicheremo verso quelle istituzioni, enti ed associazioni che sieno già in regola colla legge. Ma, onorevole Rocco, mi consenta: guardiamo al concetto informatore della proposta di legge ed anche al momento nel quale essa viene presentata al nostro esame. Vi possono essere associazioni di carattere politico o sindacale, che potrebbero in un dato momento vedersi limitata comunque la propria attività, anche per il solo fatto della richiesta denuncia dei propri iscritti.

Il ministro mi risponderà: che c'è di male, se ad un'associazione sindacale o politica vengono richiesti i nomi dei propri iscritti?

Io so anch'io che non c'è niente di male, ma siccome noi tutti dobbiamo volere momenti di maggiore e più sicura pacificazione, mi si consentirà che io affermi che vi potrebbe essere tale interpretazione della legge che invece d'avvicinarci a questa vera pacificazione degli animi, ce ne allontani!

Perchè anche se non vogliamo accettare l'emendamento dell'onorevole Sansone, non inseriamo nell'articolo primo la stessa dizione esemplificativa usata nell'articolo secondo?

All'articolo 2 quando parliamo dei funzionari, accenniamo ad associazioni o enti o istituti costituiti ed operanti in modo clandestino ed occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto: mettiamolo tutto questo anche nell'articolo 1.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Allora fa un solo articolo.

CAVAZZONI. Sì, io accetto anche un articolo unico. Comunque mi sembra che sarebbe opportuno vi fosse nell'articolo 1 lo stesso chiarimento che c'è nell'articolo 2. Sono certo che nè l'onorevole Rocco, nè il Presidente del Consiglio useranno di questa legge a danno di altre istituzioni; io nè sono sicuro ed è con questa certezza che in sede di discussione generale votai a favore.

Se però, ad esempio, fra cento anni (*Commenti*)... è un po' lontana la data, avete perfettamente ragione.

*Voci.* Rifaremo la rivoluzione!...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri.* Ho garantito solo per sessant'anni!

CAVAZZONI. Se ad esempio fra cinquanta o fra cento si volesse usare di questa legge, e senza bisogno di farne un'altra a carattere persecutorio, si potrebbe applicarla anche contro organismi o politici o sindacali i quali non hanno niente a che fare con quelle associazioni segrete delle quali e il Governo e la Camera si occupano in questo momento.

Mi sembra che se noi inseriamo nell'articolo 1 le stesse parole dell'articolo 2, delimitaremo esattamente i poteri della pubblica sicurezza, poichè, consentitemi che io vi dica che diversamente e malgrado tutta la buona volontà del ministro degli interni, sarà possibile esagerare nell'applicazione da parte dei funzionari locali.

Si tratta di funzionari, di uomini, e perciò soggetti come tutti a sbagliare.

Penso quindi che l'onorevole Rocco potrebbe benissimo accettare almeno questa modesta modificazione all'articolo 1 che implicitamente dovrebbe accontentare anche il collega onorevole Sansone.

PRESIDENTE. Onorevole Cavazzoni, formuli il suo emendamento per iscritto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BODRERO, *relatore.* Credo che il collega Cavazzoni possa essere tranquillizzato perfettamente quando rifletta che anzitutto le leggi migliori sono quelle che presentano una formula più semplice e più comprensiva; in secondo luogo egli può pensare anche questo: che per quel tanto che possano valere per l'ermeneutica della legge vi saranno sempre le relazioni parlamentari, quella presentata dal Governo e quella presentata dalla Commissione parlamentare che interpreteranno lo scopo precipuo della legge.

In secondo luogo poi vi è anche la considerazione che lo scopo dell'articolo 1 era quello di provvedere alle eventuali trasformazioni di società le quali erano una volta operanti in modo occulto e clandestino e che si trasformano in associazione operanti in modo palese.

Quindi è necessaria questa formula ampia e comprensiva in modo che l'autorità possa essere informata.

CAVAZZONI. Ma ci sono le leggi di pubblica sicurezza che danno già modo di intervenire se l'opera svolta da singole associa-

zioni contrasti coi supremi interessi della Nazione.

BODRERO, *relatore.* Ma allora non vi sarebbe bisogno di questa legge, se c'è la legge di pubblica sicurezza. Bisogna intendersi: chiarisca meglio il suo pensiero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Io confermo ancora una volta che questa legge è una legge contro le società segrete...

CAVAZZONI. Ma dica contro la massoneria!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* ...ma per giungere a questo risultato, mi perdoni l'onorevole Cavazzoni, precisamente col minimo disturbo dei cittadini, noi abbiamo bisogno di definire le società segrete. L'articolo secondo, che parla delle società segrete, presuppone il primo; altrimenti noi andremmo incontro precisamente a quegli inconvenienti, che l'onorevole Cavazzoni vuole evitare, cioè a delle indeterminatezze, a delle pericolose indeterminatezze. Invece l'articolo primo è fondamentale in questo senso; stabilisce quali sono le società segrete senza definirle. Sono segrete quelle società, le quali non rispondono alle richieste dell'autorità di pubblica sicurezza o rispondono in modo incompleto o inesatto. Questa è una formula semplice, sicura, che non dà luogo ad arbitrî di nessun genere nè ad interpretazioni possibilmente cavillose.

Quando noi abbiamo stabilito all'articolo primo che queste, e non altre, sono le società segrete, all'articolo 2 possiamo parlare di società segrete, clandestine o che si nascondono in un modo qualunque dietro il segreto.

Se noi distruggiamo l'articolo primo e ci teniamo solo all'articolo 2, avremmo una dizione molto più vasta, molto più suscettibile di interpretazioni dubbiose, quindi molto più pericolosa.

L'articolo 2 presuppone il primo e non può reggersi senza l'articolo 1º. Per queste ragioni prego l'onorevole Cavazzoni di non insistere nel suo emendamento, e, ove egli insistesse, prego la Camera di respingerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, insiste nel suo emendamento?

SANSONE. L'onorevole ministro mi ha attribuito una scarsa comprensione della portata dell'articolo 1. Modestamente credo di averlo compresa abbastanza; solamente non concordo con lui nel ritenere che nell'articolo 1 si definiscono soltanto le associa-

zioni segrete, mentre si parla in generale di tutte le associazioni.

Non basta, per definire segreta un'associazione, il fatto che essa non risponda o risponda incompletamente a una domanda che le venga rivolta dall'autorità di pubblica sicurezza.

A mio modo di vedere la proposta da me fatta era diretta a chiarire la legge, non a sabotarla.

Poichè l'onorevole ministro vi ha data questa interpretazione, ho l'onore di dichiarare che non insisto e spero che egli nel regolamento esecutivo che farà, vorrà tener conto delle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Cavazzoni, ella mantiene il suo emendamento o aderisce all'invito dell'onorevole ministro?

CAVAZZONI. Non insisterò nel mio emendamento, ma poichè questa discussione, soprattutto in questo caso, ha valore in tanto quanto chiarisce e accompagna nel processo verbale l'approvazione degli articoli della legge, io devo aggiungere qualche altra cosa.

L'onorevole ministro mi dice: « come faccio a individuare, se mettete quell'aggiunta lì nell'articolo 1º, le associazioni segrete »? Mi perdoni l'onorevole Rocco, ma io sono di questo avviso. Pigliamo ad esempio l'ultimo comune delle nostre provincie. Che cosa ci sarà in quel comune? Ci sarà una sezione del partito liberale, una sezione del partito socialista, una sezione del partito popolare, un'associazione sindacale rossa...

*Una voce da sinistra.* E la sezione fascista?

CAVAZZONI. Quella la supponevo. Aggiungiamo dunque, una sezione del partito fascista, poi un'associazione sindacale rossa, un'associazione sindacale fascista, un'associazione sindacale bianca. Cosa farà il funzionario di pubblica sicurezza, al quale in definitiva è affidata l'applicazione della legge? Naturalmente dovrebbe o potrebbe incomodare tutti quei bravi signori, che appartengono al fascio locale, all'associazione socialista unitaria o non unitaria, a quella comunista, all'associazione sindacale bianca, a quella fascista e a quella rossa. Perché deve fare questo lavoro?

ROTIGLIANO. È facoltativo.

CAVAZZONI. Se è un funzionario intelligente....

ROTIGLIANO. Non lo deve fare, perchè è facoltativo!

CAVAZZONI. Scusi un momento: lei mi interrompe impropriamente, perchè anche

se è facoltativo, noi, pur avendo fiducia nei funzionari di pubblica sicurezza, dobbiamo anche prevedere il caso in cui uno di questi, invece di andare a domandare l'elenco dei soci a quel piccolo serpente verde di quella tal loggetta massonica in quel tal comune, andrà a domandarlo alle altre associazioni politiche e sindacali.

LANFRANCONI. Lo domanderà anche al serpente nero, perchè tutti i serpenti devono essere interrogati! (*Si ride*).

CAVAZZONI. Se lei vuole accennare ad associazioni segrete di carattere nero, e in tanto in quanto ve ne siano, posso ammettere anche questo. Ma perchè disturbare anche i bianchi e i rossi ecc. e disturbare tutti coloro che appartengono ad un'altra qualsiasi legittima associazione, quando viceversa il pensiero informatore del progetto di legge mira soltanto e realmente alla piccola loggetta massonica?

LANFRANCONI. Mira a tutte le associazioni segrete.

CAVAZZONI. Lasci andare, onorevole Lanfranconi. Ella consentirà che su novantanove funzionari di pubblica sicurezza intelligenti, ve ne possa essere uno il quale...

LANFRANCONI. Scambierà anche il telefono per un'associazione segreta, perchè non risponde mai! (*Viva ilarità*).

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Lanfranconi.

CAVAZZONI. ...il quale, potrà usare di questi poteri nei confronti di associazioni politiche e sindacali che nulla hanno a che vedere cogli scopi che si prefigge di raggiungere il disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

Ecco perchè io pregavo l'onorevole ministro della giustizia di volere accettare le modificazioni da me proposte all'articolo primo.

Queste mie dichiarazioni resteranno a verbale; il ministro, sabato scorso ed anche oggi, ha dichiarato e confermato che questo è sostanzialmente il pensiero del Governo.

Non si vuole, nè si intende affatto di fare opera persecutoria contro associazioni politiche o sindacali; la legge si riferisce solo alle sette segrete, come è chiaramente indicato nella relazione e come è stato ripetutamente confermato nei discorsi fatti dal banco del Governo.

Per queste ragioni, accettando questa chiara e precisa interpretazione della legge, non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone ha presentato all'articolo 1 quest'altro emendamento:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza è notificata a mezzo di dipendenti agenti nelle forme stabilite dal capo V del libro I del Codice di procedura penale, nominativamente alle persone che a norma del seguente comma sono obbligate alla comunicazione nella sede locale dell'associazione ente o istituto e al domicilio personale di esse ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

SANSONE. Onorevole Presidente, se non le dispiace, desidererei che fossero letti anche due emendamenti successivi da me proposti a questa parte dell'articolo, perchè tutti e tre questi emendamenti sono concatenati e definiscono le formalità e le garanzie necessarie di procedura nella esecuzione di questa legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Ne dò lettura.

« Nel secondo comma alle parole: entro due giorni dalla richiesta, *sostituire*: entro due giorni dalla effettiva notifica della richiesta ».

« Dopo il secondo comma del testo inserire i seguenti:

« La comunicazione può essere data da tutti i dirigenti o rappresentanti richiesti cumulativamente in un solo atto o in più atti separati o complementari o da uno o più di essi soltanto in nome del sodalizio. Per le comunicazioni complementari l'autorità richiedente può concedere un breve termine oltre quello stabilito dal precedente comma.

« La comunicazione è data per iscritto in due esemplari firmati dalla persona che la fa, dei quali uno è restituito alla persona stessa, datato, bollato e firmato in ciascun foglio dall'autorità richiedente. Essa può essere altresì notificata per copia firmata a mezzo di pubblico ufficiale ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANSONE. Come ho testè dichiarato, queste aggiunte tendono semplicemente a stabilire per l'autorità di pubblica sicurezza la prova che essa si è attenuta perfettamente alla legge e nel tempo stesso a dare alle persone alle quali viene rivolta la richiesta il modo di poter rispondere nei termini sta-

biliti e a costituire la prova dell'adempimento dell'obbligo. Non è questione di diffidenza verso l'autorità politica, nè verso l'altra parte; si tratta semplicemente di stabilire garanzie in una legge che deve essere superiore, perchè ogni legge, che ha carattere sovrano, deve fornire ai cittadini e alle stesse autorità politiche il mezzo di poter dimostrare di avere imparzialmente applicata la legge o di avervi adempiuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Di queste varie proposte dell'onorevole Sansone, il Governo accetta l'emendamento al 2° comma; alle parole « entro due giorni dalla richiesta » si può quindi aggiungere « dalla notifica della richiesta ».

Quanto alle altre norme, esse hanno carattere regolamentare e sarebbe superfluo inserirle nella legge. Prometto all'onorevole Sansone di tenerne conto nella redazione del regolamento e lo prego di ritirare i suoi emendamenti. Qualora non consentisse, pregherei la Camera di respingerli.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BODRERO, *relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole guardasigilli. Si tratta di materia regolamentare e qualche volta anche di circolari interpretative in via amministrativa.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Voglio fare una sola osservazione in rapporto alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale ha dichiarato di accettare la modificazione al 2° comma e cioè che l'obbligo della comunicazione avvenga entro due giorni dalla notifica della richiesta.

Sarà bene al comma 1° dire che le associazioni sono obbligate a comunicare tutte le volte che venga richiesto mediante regolare notifica.

È una correlazione fra il 1° e 2° comma, perchè non si capirebbe come nel 1° si parlasse di richiesta e nel 2° di due giorni dalla notifica.

Questo non esclude che i particolari della notifica stessa siano determinati nelle istruzioni regolamentari.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non accetto l'emendamento dell'onorevole Tumedei per ragioni di tecnica

legislativa. Parlo ad un giurista ed egli certo m'intenderà.

La notifica è l'atto con cui si porta la richiesta a notizia della parte a cui essa è rivolta. Altra essa è dunque la richiesta, altra è la notifica della richiesta; ma poiché la notifica è di necessità atto complementare della richiesta quando si parla di richiesta, di necessità si afferma che essa debba essere notificata. Quindi la dizione della prima parte dell'articolo è sufficientemente chiara e non ha bisogno di essere integrata. Può nascere però dubbio circa il termine cioè se debba decorrere dal momento in cui la richiesta è fatta o da quello in cui giunge a notizia dell'altra parte. Il 2º comma sull'emendamento dell'onorevole Sansone, che accetto, toglie ogni dubbio su questo punto; ma parlare della notifica della richiesta nella prima parte dell'articolo mi sembra incongruo dal punto di vista giuridico.

TUMEDI. Non insisto; ma mi permetto di osservare che non avrei trovato nulla di strano a mettere le parole: « tutte le volte che ne venga richiesta mediante regolare notifica ». Si disponeva così circa il modo con cui la richiesta doveva essere fatta, per la solennità della richiesta stessa. Del resto, riconosco che la necessità della notifica risulta dal 2º comma.

SANSONE. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato la mia proposta circa la decorrenza del termine e della promessa data di tener conto delle mie osservazioni nella compilazione del regolamento, che è necessario. Esso deve infatti contenere disposizioni di carattere formale, che in questo caso sono sostanziali.

Un regolamento in materia di pubblica sicurezza è tanto importante quanto la legge stessa. Tutte le volte che ci sono questioni procedurali in siffatta materia le stesse questioni sostanziali possono esserne assorbite.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia ha accettato dunque la modifica proposta dall'onorevole Sansone al secondo comma dell'articolo 1, ma con la soppressione della parola « effettiva ».

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Sansone, accettato dall'onorevole ministro della giustizia, con questa modificazione.

(È approvato).

Gli altri due emendamenti, di cui era stata data lettura, l'onorevole Sansone li ha ritirati.

Segue un emendamento dell'onorevole Sandrini, firmato anche dagli onorevoli

Sarrocchi, Venino, Caccianiga, De Martino, Broccardi, Maury, Viale, Marescalchi, Di Mirafiori-Guerrieri, Foschini, Pavoncelli.

« Al 4º comma sostituire alla parola « reclusione » la parola « detenzione ».

L'onorevole Sandrini ha facoltà di svolgerlo.

SANDRINI. Prego l'onorevole ministro di prendere in considerazione questa mia equa proposta e cioè: la sostituzione della pena della detenzione, che è sempre limitazione della libertà personale, alla pena della reclusione. Essa ha una portata giuridica che tende a togliere all'articolo 1 un certo spirito draconiano, al quale pare informato.

L'onorevole ministro sa meglio di me che l'articolo 288 del Codice penale prevede la falsità negli attestati e nelle dichiarazioni, come un reato per sè stante, ed ivi è indicato che « Chiunque, essendo per legge obbligato a tenere speciali registri soggetti all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazione all'Autorità stessa rispetto alle proprie operazioni industriali o professionali, scrive o lascia scrivere negli uni o nelle altre indicazioni o dati falsi, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa da lire 50 a lire 1000 ». Ed è questo un reato specifico contro la fede pubblica.

Invece, nel penultimo capoverso, del progetto di legge in esame è comminato un cumulo di pene: reclusione non inferiore a un anno, più una multa da lire 5000 a lire 30,000, più l'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni, che conviene alleggerire.

Non le sembra, in verità, onorevole Rocco, che tale aggravamento di pena sia veramente eccessivo? Con la sostituzione della detenzione alla reclusione resterebbe la multa, aumentata dalle 5,000 alle 30,000 lire, e, per di più, l'interdizione dai pubblici uffici.

Lasciando integro l'articolo, non mancherebbero alle pene ivi enunciate, che i tratti di corda!

Per questo fo' appello all'equità del ministro guardasigilli perchè voglia consentire la modificazione da me proposta, che è diretta a dare un carattere più umano alla pena.

E giacchè ho la parola, mi permetta, onorevole ministro, di fare un'ultima osservazione: Ho inteso parlare di norme esecutive che saranno date nel regolamento. Negli articoli della legge io non trovo la delegazione della facoltà al Governo per fare delle norme regolamentari; riterrei quindi opportuno che a questa mancanza si ovviasse con un'aggiunta alla legge in tal senso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di parlare.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Circa la penalità, l'articolo 1 distingue due ipotesi: l'ipotesi dell'omessa denuncia, che è contravvenzione, l'ipotesi invece della denuncia scientemente falsa o incompleta, che è delitto.

E quale delitto? Il più leggero delitto a cui accennava l'onorevole Sandrini, ovvero un delitto di natura più grave? Evidentemente qui si tratta di grave delitto, perchè la sciente comunicazione di notizie false è un falso vero e proprio, che per la sua natura offende gravemente la fede pubblica, e quindi deve essere punito con la reclusione.

In sostanza, quanto alle esorbitanze di cui si lagna l'onorevole Sandrini, è da fare osservare che questa legge è una legge mitissima, perchè non vieta nulla; stabilisce semplicemente l'obbligo della denuncia; ma che quest'obbligo sia per lo meno garantito, che ci siano delle sanzioni efficaci, altrimenti avremo una minaccia senza sanzioni, un *telum imbellè sine ictu*.

Il presidente del Consiglio mi suggerisce che un raffronto con le società commerciali non è assolutamente possibile; qui in realtà abbiamo un vero e proprio attentato alla sovranità dello Stato, e non un inganno della fede generale del pubblico. Il fatto, che è punito in questo capoverso, indica la volontà di tenere in vita le associazioni segrete, cioè colpire gravemente la autorità e le sovranità dello Stato donde la necessità di una pena relativamente grave.

Circa poi la facoltà di fare il regolamento, essa discende in generale dallo Statuto che dà facoltà di fare i regolamenti in esecuzione delle leggi. Specificare la delegazione nella legge non avrebbe importanza.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento Sandrini?

**BODRERO, relatore.** Non l'accetta per le ragioni esposte dall'onorevole guardasigilli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sandrini insiste?

**SANDRINI.** Non ritengo che si debba provocare un voto della Camera contrario al mio emendamento, perciò lo ritiro. Dichiaro che la risposta dell'onorevole ministro non mi lascia convinto sulla gravità della pena.

**PRESIDENTE.** Segue un altro emendamento dell'onorevole Sansone.

« Al comma ultimo sostituire i seguenti:

« In tutti i casi di omessa, falsa o incompleta comunicazione, accertati a norma del presente articolo, le associazioni possono es-

sere dichiarate sciolte con la sentenza stessa, quando dal giudizio sia risultato che la omissione, la falsità o la incompletezza della comunicazione era diretta a celare un fine illecito o un'attività non dichiarata nello statuto sociale e negli atti deliberativi dell'ente.

« Nei medesimi casi, anche in pendenza del giudizio, l'attività dell'associazione può essere arrestata ovvero l'associazione stessa può essere sciolta con decreto del prefetto ovvero del ministro dell'interno nell'esercizio del loro potere politico, quando esistano speciali o gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

**SANSONE.** La modificazione da me proposta, è evidentemente in relazione con tutto l'ordine di disposizioni giuridiche che sono sottaciute nella legge, ma che fanno parte in sostanza delle norme di diritto pubblico che riguardano le associazioni. L'onorevole ministro guardasigilli, insigne professore di diritto, può ricordare che questa materia delle associazioni, altrove è stata regolata da leggi organiche, ad esempio dalla legge del 1901 in Francia e del Codice civile in Germania. Nella nostra legislazione invece non vi sono che disposizioni frammentarie.

È anzi bene cogliere quest'occasione per pregare il ministro di vedere se non sia il caso di riunire tutte queste disposizioni, particolarmente per quel che riguarda la struttura, il modo di formazione e la capacità degli enti.

Nello stabilire queste disposizioni che regolano le associazioni si è venuti all'adozione del criterio della pubblicità delle associazioni in genere, pubblicità che è data dalla facoltà della richiesta dell'iscrizione in un determinato libro, e dalla vigilanza da parte dello Stato.

Ma per quel che riguarda lo scioglimento delle associazioni, sia che non siano state iscritte, cioè non dichiarate, sia che siano state iscritte, cioè dichiarate, i sistemi sono due e sono stati contemporaneamente adottati dalle altre legislazioni.

Così la legislazione francese prevede il caso dello scioglimento della associazione per mezzo di sentenza e il caso dello scioglimento per mezzo di disposizioni di autorità del Governo. Interviene il Governo soltanto nella veste di autorità politica, interviene l'autorità giudiziaria quando si è alla presenza di un reato o di una deviazione dell'ente. Ora mi consenta l'onorevole ministro, nonostante che egli abbia definito il disegno

di legge come una legge di polizia, di rilevare che ci troviamo di fronte ad una disposizione di carattere penale che implica un processo. Orbene, benchè la posizione topografica dell'ultimo comma rispetto a tutto l'articolo dia la possibilità di interpretare questa disposizione nel senso che una norma da parte dell'autorità politica possa essere emessa dopo che si è esaurito il processo (questa è l'interpretazione secondo le disposizioni preliminari del Codice civile) è pur necessario chiarire. Per ciò ho creduto distinguere due casi: cioè il caso in cui si è di fronte a un semplice inconveniente e a un semplice fatto per cui basta la potestà dell'autorità giudiziaria (ed è questa allora che decide, quando ne ravvisi gli estremi, lo scioglimento dell'ente); ed il caso in cui è al potere politico che spetta intervenire, come è preciso diritto della sovranità pubblica, tutte le volte, anche nella pendenza del giudizio, che ciò sia necessario.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Sostanzialmente sono d'accordo con l'onorevole Sansone. Sono d'accordo con lui sopra l'opportunità di una legge sulle associazioni e prendo impegno di studiare questa materia, che è veramente molto ardua e difficile e non è neanche — si può dire — felicemente disciplinata dalle legislazioni straniere. Le disposizioni dell'articolo 1° dimostrano poi che vi è una corrispondenza sostanziale tra il pensiero dell'onorevole Sansone e quello del Governo anche nella questione specifica. Infatti quello che l'onorevole Sansone dice intorno alla necessità del dolo che occorre per mettere in essere il reato di sciente comunicazione di notizie false è implicito nella dizione dell'articolo. Quando si dice sciente, quando cioè si richiede non un dolo generico, ma specifico, è evidente che occorre un fine illecito. Che se la notizia falsa è data per un fine non illecito, manca il dolo specifico e non vi è reato. Perciò riterrei superflua la specificazione e come tutto ciò che è superfluo nel campo del diritto, anche dannoso.

Circa poi lo scioglimento siamo pure d'accordo, perchè l'ultimo comma dell'articolo 1° non rende obbligatorio lo scioglimento, lo rende facoltativo. Esso dice: « In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto ».

Il che vuol dire che nei casi più gravi di necessità, di ragioni serie di tutela dell'ordine pubblico, si farà lo scioglimento; nei

casi meno gravi lo scioglimento potrà anche non farsi. È in sostanza quello che dice l'onorevole Sansone, il quale pure affida all'autorità politica la facoltà dello scioglimento nei casi più gravi. La formula dell'articolo 1° è più semplice, ma, anche in questo caso credo che la semplicità sia a vantaggio della chiarezza. Prego perciò l'onorevole Sansone di accontentarsi di queste mie dichiarazioni e di non insistere nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**BODRERO, relatore.** Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole ministro della giustizia. Potrei dire all'onorevole Sansone che in realtà i suoi emendamenti rappresentano piuttosto una interpretazione della legge, che una integrazione. Ora l'interpretazione della legge è meglio sia fatta quando la legge sarà applicata. L'onorevole Sansone prevede una casistica non ancora verificatasi.

**SANSONE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANSONE.** Veramente l'onorevole ministro della giustizia non ha detto che i miei emendamenti sieno una interpretazione della legge. Io trovo in vero che c'è una qualche diversità fra il criterio informatore dell'ultima disposizione dell'articolo 1 del testo e le modifiche da me presentate.

Se effettivamente le modificazioni da me proposte dovessero servire di interpretazione al testo del ministro, io dovrei dichiararmi soddisfatto. Ma non siamo in tema di interrogazioni, bensì di legislazione. Vuol dire che per quella che sarà l'interpretazione futura da parte dell'autorità giudiziaria (o da parte dell'autorità amministrativa, poichè vedo che succede immediatamente nella discussione un emendamento presentato dall'onorevole Sandrini) si terrà conto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e resteranno agli atti queste mie osservazioni per quella che sarà la futura legge sulle associazioni.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Sansone non insiste nel suo emendamento. Vi è per ultimo un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Sandrini, firmato anche dagli onorevoli Sarrocchi, Venino, Caccianiga, De Martino, Broccardi, Maury, Viale, Marescalchi, Di Mirafiori-Guerrieri, così concepito:

« *Alla fine dell'articolo aggiungere: Contro il decreto è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per illegittimità o eccesso di potere.* »

L'onorevole Sandrini ha facoltà di svolgerlo.

SANDRINI. Il mio emendamento ha più che altro lo scopo di provocare una dichiarazione da parte dell'onorevole ministro per la giustizia. Io mi preoccupo anzitutto di ciò, che la legge, per quanto rigorosa, debba consentire la difesa. Quando il potere esecutivo ritiene di dover sciogliere un'associazione la sciolga; ma non si può aprioristicamente escludere l'errore, quindi deve riconoscersi il diritto alla difesa. All'articolo 46 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza è previsto che lo scioglimento delle istituzioni di pubblica beneficenza, che sono, bene inteso, un'altra cosa, sia fatto mediante un decreto del Ministero dell'interno. Nella legge che discutiamo, invece, lo scioglimento avviene per decreto del prefetto. Mi domando: dobbiamo ritenerlo provvedimento definitivo, oppure soggetto a ricorso in via gerarchica?

Se è definitivo bisogna dire che è ammesso il ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per eccesso di potere o per illegittimità; se invece non è definitivo, allora evidentemente deve essere ammesso il ricorso al Governo del Re, e contro il decreto del Governo del Re, il ricorso al Consiglio di Stato. Prego dunque l'onorevole ministro guardasigilli di chiarire tale questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffei.

MAFFEI. Vorrei pregare il Governo e la Commissione di opporsi con spirito di pura e sana intransigenza alle modificazioni proposte dall'onorevole Sandrini, le quali, secondo me, con tutto il rispetto dovuto a lui e agli onorevoli colleghi che hanno firmato questo emendamento, dimostrano una mentalità diversa da quella che io presumo abbia animato la maggioranza nel votare questa legge di eccezione. Questo emendamento è pericoloso per quanto riguarda l'articolo 1, ma addirittura disastroso per quanto riguarda l'articolo 2.

Nell'articolo 2 si fa questione dell'appartenenza dei funzionari alla sètta. Orbene, si dovrebbe andare al Consiglio di Stato, a cui si ricorre per illegittimità o per eccesso di potere, soltanto per stabilire se un funzionario appartiene o no alla sètta. Ora, mi permetta, onorevole Sandrini: Ella può essermi maestro, ma questa è questione di merito e non di illegittimità o di eccesso di potere. La verità è che in questa questione occorre il presidio della mentalità fascista e non della mentalità liberale (*Approvazioni*)

e quindi portare queste questioni al Consiglio di Stato, composto oggi come sappiamo, domani come possiamo immaginare o supporre, significa snaturare il concetto informatore di questa legge.

Ecco perchè pregavo e prego il Governo e la Commissione di opporsi con senso di intransigenza all'emendamento Sandrini per mantenere nella sua altezza lo spirito che ha animato la maggioranza fascista nel votare questa magnifica legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bastianini. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Desidero aggiungere soltanto due parole che ritengo utili nell'applicazione della legge.

Nell'articolo 1, comma 1° dove si dice « Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno » propongo che si aggiunga: « e nelle colonie ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gatti. Ne ha facoltà.

GATTI. Vorrei chiarire qual'è la portata dell'emendamento in confronto della disposizione del disegno di legge, come è stata presentata dal Governo.

Tanto l'emendamento proposto per l'articolo 1, quando quello proposto per l'articolo 2 intendono dare una garanzia giuridica alle associazioni e agli impiegati che sono colpiti dai provvedimenti della legge. Se nonchè col l'emendamento, questa che vorrebbe essere una maggiore garanzia diviene, invece, una limitazione delle garanzie giuridiche esistenti. Infatti se la legge tacesse del tutto, varrebbero le norme generali della legge comunale e provinciale, e della legge sul Consiglio di Stato; e anzitutto contro il provvedimento del prefetto, che non ha carattere definitivo, vi sarebbe il ricorso al Governo del Re. Ed è naturale e rientra perfettamente nel nostro sistema di diritto amministrativo che contro il decreto del prefetto vi sia la possibilità di riforma da parte del Governo del Re. In secondo luogo, contro il provvedimento definitivo che emette il Governo, vi è, secondo il nostro ordinamento giuridico, il ricorso straordinario al Re come rimedio parallelo al ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Ora l'emendamento proposto dall'onorevole Sandrini invece di aggiungere delle garanzie esistenti ne viene a togliere, giacchè eliminerebbe prima il ricorso gerarchico al Governo del Re e in secondo luogo il ricorso straordinario al Re.

SANDRINI. Bisogna dirlo all'onorevole Maffei!

GATTI. Lo dico a tutti. Osservo poi che se si vuol richiamare il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, occorre richiamarlo puramente e semplicemente e non con una formula diversa da quella generale, perchè altrimenti si possono generare degli equivoci, in quanto che è norma generale che si ricorre al Consiglio di Stato per violazione di legge, per incompetenza e per eccesso di potere. Richiamo la Camera su questo punto perchè non vorrei che vi fossero equivoci. Votando l'emendamento Sandrini, dunque, si diminuirebbero le garanzie esistenti, mentre come è stata a noi proposta, la legge lascia intatte in tutta la loro portata quelle ordinarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Bastianini, il quale propone che all'articolo 1° alle parole « costituiti od operanti nel Regno » si aggiungano le parole « e nelle colonie ».

Quanto all'emendamento Sandrini non ho nulla da aggiungere a ciò che ha detto l'onorevole Gatti. Il sistema di legge attuale è più liberale di quello che egli propone. L'onorevole Maffei vorrebbe andar oltre; vorrebbe che con una disposizione apposita si dicesse: questo provvedimento non è suscettibile di alcuna impugnativa, nè davanti all'autorità giudiziaria, nè davanti all'autorità amministrativa. Ma poichè egli non propone nessun emendamento specifico, prego la Camera di votare il disegno di legge così come è proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sandrini. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non rimane dunque che la proposta dell'onorevole Bastianini accettata dal Governo. E la Commissione?

BODRERO, *relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito la proposta dell'onorevole Bastianini che dopo le parole « costituiti od operanti nel Regno » siano aggiunte le parole « e nelle colonie ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 che rimane così definitivamente formulato:

#### Art. 1.

Le associazioni, e enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono

obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengano richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno, e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.

Coloro i quali approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Sansone ha proposto un articolo 1-*bis* così concepito:

#### Art. 1-*bis*.

« È istituito presso ciascuna prefettura del Regno il registro delle associazioni.

« Le associazioni enti o istituti costituiti o operanti nel Regno, che sono tenuti alla comunicazione di cui all'articolo precedente possono chiedere di essere iscritti in detto registro e fare trascrivere in esso o alligare ad esso i propri atti costitutivi e deliberativi, gli elenchi dei soci e le successive variazioni, l'annotazione delle cariche e dei principali provvedimenti interni e di bilancio, limitatamente alla circoscrizione amministrativa locale.

« Le associazioni enti ed istituti iscritti nel registro trasmettono le loro comunicazioni alla prefettura ogni trimestre, a cominciare dall'aprile. In mancanza, esse sono cancellate con decreto del prefetto.

« Le associazioni enti o istituti iscritti nel registro delle associazioni sono esenti dallo obbligo delle comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

SANSONE. Vorrei sperare che l'onorevole ministro accettasse questo mio articolo aggiuntivo che è conforme allo spirito della legge. Si tratta semplicemente di andare incontro a delle associazioni, le quali sono perfettamente sulla linea dei principi della nostra legislazione, le quali cioè spontaneamente vogliono fare atto di pubblicità della loro attività. Non si può negare che tutta questa legge somiglia un pochino come alla messa sotto vigilanza speciale delle associazioni. Per giungere a ciò, quando si tratta di individui occorre una condanna. Mettere sotto vigilanza tutte le associazioni potrebbe sembrare anche odioso.

Vi sono associazioni le quali spontaneamente vogliono offrire il modo di far vedere come agiscono, e cioè aprire i battenti della loro attività alla luce di tutti.

Lo Stato deve offrire loro questa possibilità e istituire il registro delle associazioni, oggi per un fine politico, ma anche ai fini della capacità giuridica che sarà oggetto di altra norma.

L'accoglimento della mia proposta darebbe la possibilità a tutte le associazioni di dar comunicazione spontanea e completa all'autorità politica del modo con il quale esse svolgono la loro attività. Spero che il mio articolo aggiuntivo sarà accolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il concetto dell'onorevole Sansone è certamente lodevole. Egli si propone di istituire un registro delle associazioni al quale possano iscriversi liberamente le associazioni che credono di poter comunicare i loro atti e tutti i nomi dei loro soci. Queste associazioni sarebbero liberate dalla richiesta.

Il concetto è giusto. Però trascende dai limiti della legge, e appartiene piuttosto a quella disciplina delle associazioni che dovrebbe formare oggetto di una legge totale di molto più vasta portata.

Io prego l'onorevole Sansone di non insistere nel suo emendamento, che, ripeto, eccede i limiti della legge. E d'altro canto prometto di tener conto delle osservazioni e della proposta dell'onorevole Sansone, come si dovrà certamente tenerne conto, quando presenterò il disegno di legge sulle associazioni di cui m'impegno di iniziare al più presto lo studio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BODRERO, *relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole guardasigilli. Desidererei fare osservare all'onorevole Sansone che la istituzione di un registro delle associazioni nelle prefetture costituirebbe il pericolo di un nuovo organo burocratico in ciascuna prefettura, che sarebbe per conseguenza maggiormente gravata di lavoro.

Qualora tutte le associazioni volessero essere iscritte in questo registro, sarebbe necessario mantenere un impiegato apposito per la tenuta di questo registro, soprattutto qualora si tenga presente che la proposta dell'onorevole Sansone implica anche una denuncia periodica ogni tre mesi. Quindi tutto questo richiederebbe addirittura non solo un impiegato apposito ma anche uno scritturale, e porterebbe una complicazione enorme.

Sono d'accordo su quanto ha detto l'onorevole guardasigilli, che si debba tener conto della proposta dell'onorevole Sansone quando si effettuerà il proposito che l'onorevole ministro ha manifestato, quando cioè si presenterà la legge che disciplinerà tutta la materia delle associazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

SANSONE. In verità, insisto nel mio emendamento, perchè mi sembra che esso sia collegato con tutto il sistema della legge. Vuol dire che, se sarà respinto, non sarà per questo pregiudicata la questione, dopo quanto ha detto il ministro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prego la Camera di respingere la proposta dell'onorevole Sansone.

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone insiste dunque nel suo articolo aggiuntivo non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'articolo 2.

« I funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine, dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, non possono appartenere neppure in qualità di semplice socio, ad associazioni, enti od istituti costituiti ed operanti in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sotto pena della destituzione.

I funzionari, impiegati ed agenti attualmente in servizio debbono ottemperare alle disposizioni della presente legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione».

La Commissione aveva proposto invece che l'articolo 2 fosse così formulato:

« Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti anche solo in parte in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono vietati. Il loro scioglimento avviene per decreto del prefetto.

I soci sono puniti con la multa da lire cinquecento a duemila e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

I capi, procuratori ed organizzatori sono puniti con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Senza pregiudizio delle sanzioni di cui alla presente legge, i dipendenti civili e militari di ogni ordine e grado, dallo Stato, e qualunque funzionario, impiegato od agente delle provincie, dei comuni e di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie o dei comuni, che appartenano anche in qualità di semplice socio alle associazioni, enti od istituti contemplati nel presente articolo, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati ».

La Commissione mantiene il testo da essa formulato all'articolo 2 ?

BODRERO, *relatore*. Lo ritira.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Martire ha presentato a questo articolo 2 il seguente emendamento, che è firmato anche dagli onorevoli Bodrero, Arrivabene Giberto e De Capitani:

*Sostituire:*

« Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente articolo 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e i militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle provincie e dei comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio, ad associazioni enti ed istituti costituiti nel Regno o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino ed occulto o i cui soci sono comunque

vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.

« I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengano, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti ed operanti nel Regno e fuori, al ministro nel caso di dipendenti dello Stato e al prefetto della provincia in tutti gli altri casi.

« Il ministro e il prefetto hanno facoltà di esigere questa dichiarazione tutte le volte che lo credano opportuno.

« I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione incorrono nella sospensione dall'impiego e dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dall'impiego e dallo stipendio non inferiore a sei mesi ».

Onorevole Martire, ha facoltà di svolgerlo.

MARTIRE. Lo scopo di questo emendamento è principalmente quello di rendere più chiari e più espliciti i concetti già inseriti nell'articolo 2 secondo il testo presentato dal Governo, e, poi, è anche quello di mettere in rilievo la finalità fondamentale di codesta legge; la quale finalità non è tanto quella di combattere le associazioni segrete, in sè e in genere nelle relazioni e nella efficacia che esse esercitano nella vita sociale e nella vita nazionale, quanto, soprattutto, quella di combattere la funzione specifica che le aggregazioni segrete esercitano nell'intima vita dello Stato e della pubblica amministrazione.

Quindi si tratta di ricercare il punto di interferenza delicatissimo tra l'attività delle aggregazioni segrete e le attività dei funzionari dello Stato; far sì, cioè, che lo Stato possa liberare i propri organi, i propri gangli nervosi, come è stato acutamente detto, dai corpi estranei, dalle influenze estranee delle sette. Perciò tornerà assai utile asserire con recisa precisione che si invoca per questa opera di epurazione e di liberazione la collaborazione leale ed onesta del funzionario stesso.

È necessario fare appello alla lealtà del funzionario, perchè questa legge non soltanto è una legge in difesa della Nazione e dello Stato, ma è una legge in difesa dei

funzionari; dei funzionari onesti i quali troppo a lungo hanno patito l'umiliazione ed il danno della ingerenza del segreto nella pubblica amministrazione.

Per potere mettere i funzionari in grado di asserire la necessità che essi sentono di difendersi dalle insidie settarie, bisogna rivolgersi direttamente e lealmente ad essi.

Perciò l'emendamento non fa che rendere giuridicamente concreto lo spirito dell'articolo secondo presentato nel progetto di legge governativo. Si dà facoltà al capo servizio, al ministro o al prefetto, di domandare al funzionario se appartenne o se appartiene ad associazioni di qualunque specie.

Perchè di qualunque specie? È evidente, perchè alla leva militare per potere sapere chi sono gli abili e chi i riformati bisogna chiamar tutti alla visita! E così anche si risponde ancora alle obiezioni fatte da taluni oratori a proposito dell'articolo primo.

In secondo luogo, bisogna domandare al funzionario a quale associazione appartiene o appartenne non soltanto a quelle costituite nel Regno, ma anche a quelle costituite fuori del Regno. Qui non basta nemmeno la formula proposta opportunamente dall'amico Bastianini: « Regno e Colonie » per l'articolo 1. Qui bisogna insistere in una formula più lata, perchè, come è noto, una delle manovre fraudolente che le associazioni segrete mettono in azione per sfuggire al controllo, è quella di iscrivere gli affiliati ad enti costituiti all'estero: si avrebbe così il danno anche maggiore di aver funzionari italiani dipendenti da obbedienze straniere o costituite fuori dei confini! Quindi è necessario usare la formula: « nel Regno e fuori ».

In terzo luogo è necessario asserire questo concetto, che è essenziale dal punto di vista morale: invocare la leale testimonianza del funzionario circa la sua appartenenza o passata o attuale alle società.

Mi permetto di insistere sulla « appartenenza passata » per una ragione che si comprende subito quando si pensi al meccanismo delle aggregazioni segrete e alla mentalità che in esse domina.

Nell'articolo primo si viene a fissare una fonte d'informazione, quella della società; con l'articolo 2 si fissa un'altra fonte di informazione, quella del funzionario. Il duplice mezzo di indagine non solo giova a perfezionare la ricerca e ad offrire maggiori mezzi di rilevazione, di contraddittorio, di prova, ma giova anche alla tutela e alla dignità del funzionario.

Il quale con la sola indagine dell'articolo 1 si verrebbe a trovare alla mercè della denuncia dell'aggregazione segreta.

E l'aggregazione segreta, per vendetta o per burla, può denunciare come affiliate alla setta persone che non vi appartengono più da molti anni o non vi appartennero mai; e, poichè alcune sette hanno la pretesa di conferire carattere indelebile ai loro associati, sussiste dal punto di vista del diritto interno delle aggregazioni segrete la facoltà di denunciare come appartenente alla setta chi magari se ne è separato da 10 o 20 anni.

Mi sembra opportuno perciò domandare al funzionario se egli ha mai appartenuto anche in passato, ad associazioni di qualunque specie.

E finalmente è necessario anche affermare questo principio: che è riprovevole anche la *appartenenza clandestina*. È stato accennato qui dal collega Sansone al diritto delle associazioni in rapporto alla legge francese del 1901.

Può avvenire anche questo, ed è avvenuto in Francia — io ebbi occasione di ricordarlo l'altro giorno: — che una società perda il segreto nelle dottrine e nei metodi ma conservi il segreto delle persone: e in questa veste si dichiara, in tutto o in parte, « pubblica ».

In Francia — giacchè non si possono fare nomi... li facciamo! — in Francia il Grande Oriente è una associazione dichiarata: *société déclarée*, ed è ente morale.

Che cosa avviene, dunque, quando l'associazione, segreta nelle persone, si dichiara pubblica e ottiene anche la enorme, chiamamola così, concessione della personalità civile? Avviene che allora, l'elemento doloso sta nell'appartenere clandestinamente all'associazione, anche se essa, in quanto ente, è stata dichiarata « pubblica ».

Per colpire il giuoco dei favoritismi e delle iniquità determinato dalla ingerenza del segreto nella pubblica amministrazione, tutti comprendono che è necessità assoluta colpire soprattutto il « segreto delle persone ».

Perchè tutto questo — è bene ripeterlo nel concludere — s'intende sempre affermato e attuato nel diritto interno che lo Stato asserisce rispetto ai suoi funzionari; e si intende che queste misure, questi mezzi di ricerca hanno l'intento fondamentale di salvaguardare la tutela e la dignità del funzionario onesto, che non s'affida all'intrigo e alla frode; affinchè più non vi siano tra i funzionari nè i favoriti, nè i danneggiati e

venga spezzato il vincolo che organizza il favore illecito e l'ingiusto danno.

Abbiamo detto e dimostrato che questa legge risponde al superiore interesse della Nazione e dello Stato; dobbiamo anche dire che risponde al più alto interesse del funzionario e del Paese; perchè essa tende ad eliminare il male che finora ha più gravemente insidiato la vita dello Stato: offendendo la dignità dei funzionari, turbando la fiducia e diminuendo le garanzie di tutti i cittadini.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tumedei.

**TUMEDEI.** L'emendamento dell'onorevole Martire ha un duplice contenuto. Anzitutto modifica, diremo, la dizione del testo governativo e in un secondo tempo fa un'aggiunta.

Per quel che riguarda il cambiamento del testo governativo a me sembra preferibile il testo iniziale, soprattutto per questa osservazione. Il testo che suggerisce l'onorevole Martire dice semplicemente: i funzionari, che appartengono a società segrete, sono puniti colla destituzione o col licenziamento, ecc.

Invece il testo governativo diceva: i funzionari non possono appartenere alle società segrete sotto pena della destituzione, del licenziamento, ecc. E poi seguiva: essi hanno 15 giorni di tempo dal giorno della pubblicazione per ottemperare alle disposizioni della presente legge.

Ora il dichiarare espressamente che vi è, diremo così, un termine di 15 giorni per mettersi in regola, mi pare che sia un elemento tranquillizzante...

**ARRIVABENE GIBERTO.** No, no!

**TUMEDEI.**... e un elemento doveroso per tutto il personale, dato che per il personale dello Stato finora era legalmente lecito far parte di queste società segrete e dato che solo da oggi sorge l'obbligo legale di non far parte delle società stesse.

Appunto per questo mi parrebbe preferibile il testo governativo, al quale per altro bisognerebbe apportare un lieve cambiamento.

L'onorevole Martire ha osservato che alcune società segrete pretendono mantenere un carattere indelebile a quelli che sono affigliati alla società stessa, pretendono in altre parole di escludere l'efficacia delle dimissioni.

Tenendo presente questa ipotesi di alcune società segrete, la formula generica del testo governativo: « debbono ottemperare alle disposizioni della presente legge » potrebbe es-

sere ambigua, e potrebbe esser meglio dire semplicemente: i funzionari, gli impiegati e gli agenti attualmente in servizio debbono dimettersi dalle associazioni, enti, istituti suindicati entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

In questo senso presenterò un emendamento.

E passo alla seconda parte dell'emendamento Martire, a quella che è una aggiunta, e cioè all'obbligo che si vorrebbe imporre ai funzionari di dichiarare se appartengono o appartennero alla Massoneria o in genere a società segrete.

A questo riguardo debbo fare due osservazioni, una di forma ed una di sostanza. Quella di forma credo ci troverà tutti consenzienti. Il testo, così come è stato proposto, non mi sembra perfettamente felice, perchè non risulta nemmeno se questa dichiarazione debba essere richiesta o spontanea. In altre parole, prima si comincia a dire: « I funzionari sono tenuti a dichiarare se appartengono » e poi si dice: « Il ministro e il prefetto hanno facoltà di esigere questa dichiarazione ». Sarà molto meglio evitare due dichiarazioni che sono implicitamente contraddittorie, e dire: « Il ministro e il prefetto hanno facoltà di esigere dai funzionari la dichiarazione se appartengono o meno a società segrete ».

Su questo cambiamento di forma, mi pare possiamo trovarci d'accordo.

Per quello che riguarda la sostanza, rilevo che la dichiarazione che si vorrebbe esigere dai funzionari riguarda sia l'appartenenza attuale e sia anche l'appartenenza in passato.

**MORELLI GIUSEPPE.** Anzi questa!

**TUMEDEI.** Io distinguo. Credo opportuno richiedere la dichiarazione se appartengono attualmente, perchè credo che il richiedere tale dichiarazione sia assicurare indubbiamente l'efficacia della legge, sia cioè il procurarsi il mezzo necessario per constatare che, di fatto, i funzionari si attengono all'obbligo dell'articolo 2 e che non facciano parte di associazioni segrete. Mi pare invece superfluo andare a rivan-gare il passato. (*Interruzione del deputato Blanc*).

L'onorevole Blanc potrà liberamente esprimere la sua opinione. Consentita ora a me di esprimere la mia.

Io credo che tutto ciò che esorbita dai fini della legge e da quello che è dalla legge voluto per assicurare il contenuto effettivo della medesima, non ha nessun luogo d'essere; e perciò chiederei che l'emendamento

fosse limitato unicamente alla questione dell'appartenenza attuale, lasciando in disparte l'appartenenza passata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Mi sono permesso di chiedere la parola per esprimere il desiderio che l'onorevole Martire ed i suoi onorevoli colleghi vogliano ritirare l'emendamento per quanto concerne specialmente la seconda parte.

La seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Martire viene ad istituire una novità pericolosa. Me lo consenta il mio buon amico Martire, il principio dell'autodelazione non esiste in alcuna legge penale.

L'imputato non deve *detergere*, come dicono gli antichi, *turpitudinem suam*. (*Commenti — Interruzioni*).

Quando si creda che un impiegato o funzionario sia iscritto ad una associazione segreta, che diviene illecita, per le disposizioni della nuova legge, gli si dovrà fare la relativa imputazione; il funzionario si difenderà e se risulterà colpevole della infrazione alla legge, sarà naturalmente punito. Ma pretendere che l'impiegato, esso stesso, a semplice richiesta, venga a confessare un reato.

Voci. Macchè reato!

SANDRINI. È un reato vero e proprio dal punto di vista amministrativo o disciplinare. (*Interruzioni*).

Abbiate pazienza! Lasciatemi dire!

Se voi badate alla conseguenza dell'applicazione della legge, trovate una vera e propria figura di reato non di diritto comune, ma dal punto di vista dell'applicazione amministrativa, che porta sospensione di stipendio e destituzione (*Commenti*). Non potete pretendere che un cittadino riveli la propria condizione di violatore della legge (*Commenti*). In sostanza spero che avrò con me lo spirito acuto dell'onorevole guardasigilli. Quindi se la prima parte del testo governativo: l'impiegato che si trovi in infrazione è destituito, può passare, invece l'emendamento Martire, col quale vien fatto obbligo all'impiegato di dichiarare se si trova in questa condizione, non può sussistere, perchè sarebbe un'auto delazione.

MORELLI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI GIUSEPPE. Ho approvato questa legge con la coscienza di approvare una cosa sincera, che venga applicata con sincerità, poichè credo che questo sia il spirito della Camera che la vota.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. E del ministro che l'ha proposta.

Ricordiamo che è d'iniziativa del Governo!

MORELLI GIUSEPPE. È per questo che io credo si possa accogliere l'emendamento Martire, specialmente nella prima parte, nella quale si domanda che debba essere interrogato il funzionario pubblico non solo sul punto dell'appartenenza attuale ma anche su quello di avere appartenuto in passato alla setta segreta.

Non credo che sia da accettarsi l'osservazione fatta dall'onorevole Sandrini che dalle reminiscenze del diritto penale portava delle acute osservazioni riguardo alla legge attuale, accennando come reato quello che non è che un'infrazione da cui il Governo intende difendersi per suoi fini sociali e politici. Anche nel progetto del Governo c'è la stessa delazione, poichè all'articolo 2 ultimo comma si dice:

« I funzionari, impiegati ed agenti attualmente in servizio debbono ottemperare alle disposizioni della presente legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione ».

Ora quando un funzionario fa questo, fa delazione di appartenere o no a una setta segreta.

Io insisto sulla prima parte dell'emendamento Martire, in quanto richiede che la dichiarazione debba comprendere non solo l'attestazione dell'appartenenza attuale, ma anche nel passato, poichè è giusto che nei riguardi di tutti i funzionari si conosca anche chi oggi per comodità esce dalla massoneria come per comodità e utilità vi entrò, quando faceva comodo di entrarvi, (*Vivi applausi*), in contrapposto di chi non ci sia mai stato; perchè la cosa non si risolva eventualmente in un premio per quelli che oggi ne escono, di fronte a quelli che non vi sono mai appartenuti, e furono per questo fino ad oggi sacrificati a beneficio degli altri.

Per me è questione di sincerità e in questo senso approvo l'emendamento Martire. (*Applausi*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo accetta in massima gli emendamenti dell'onorevole Martire. La prima parte dell'articolo 2 modificato corrisponde sostanzialmente alla prima parte dell'articolo 2 del testo governativo con qualche maggiore specificazione, che è certamente utile e che quindi il Governo accetta.

Devo però far notare un errore di stampa in cui si è incorso nella riproduzione dell'emendamento. Non si deve dire: « costituiti nel Regno o fuori ed operanti anche solo in parte, in modo clandestino ed occulto », ma si deve dire « od operanti » e « clandestino od occulto ».

Quanto poi alla seconda parte, il concetto informatore dell'emendamento Martire è perfettamente accettabile.

È giusto che siano invitati i funzionari a dichiarare se appartengono e anche se appartennero ad associazioni segrete, perchè ciò dà modo di conoscerli integralmente e l'Amministrazione ha diritto di conoscere i propri funzionari. Questo non rappresenta nessun invito ad un'autodelazione, ma rappresenta semplicemente un atto di sincerità, di lealtà, che lo Stato ha diritto di richiedere ai suoi funzionari.

Soltanto, io non consentirei nella formula dell'onorevole Martire, perchè essa darebbe luogo all'equivoco accennato dall'onorevole Tumedei. Sembrerebbe che i funzionari avessero l'obbligo di fare spontaneamente questa denuncia, il che è superfluo e vessatorio, e noi dobbiamo chiedere il minimo di formalità necessarie.

Quindi, lasciando il secondo comma « I funzionari ecc. sono tenuti a dichiarare ecc. al ministro nel caso dei dipendenti dello Stato e al prefetto della provincia in tutti gli altri casi », ma aggiungendovi in fine l'inciso: « qualora ne siano specificamente richiesti » e sopprimendo invece il terzo comma. « Il ministro e il prefetto hanno facoltà di esigere questa dichiarazione, ecc... » faremo sì che l'impiegato non sia in ogni caso obbligato a fare la dichiarazione, ma che debba farla quando ne venga richiesto, e cioè nel caso che i suoi superiori dubitino che egli abbia appartenuto ad associazioni segrete; è il minimo di fastidio che si possa dare all'impiegato.

Bisogna poi dire, nello stesso paragrafo « costituiti od operanti nel Regno o fuori » e non, come è detto « costituiti ed operanti nel Regno e fuori ».

Nell'ultima parte dell'articolo si parla di sospensione dall'impiego e dallo stipendio; crederei più opportuno di parlare di semplice sospensione dallo stipendio, perchè la sospensione dall'impiego si risolve in una pena per l'amministrazione che ha alla sua dipendenza il funzionario.

PRESIDENTE. Anche nella seconda parte del comma, onorevole ministro?

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Anche nella seconda parte.

Con queste modificazioni io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Martire.

MAFFEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFEI. L'emendamento dell'onorevole Martire non mi lascia completamente tranquillo su questo punto: è noto che è avvenuto in altre occasioni che è stato fatto obbligo agli appartenenti a determinati partiti di uscire dalla massoneria, e la massoneria ha potuto trovare una specie di salvataggio, per cui costoro sono rimasti nell'associazione, pur facendo tutte le dichiarazioni ai capi dei propri partiti. Non vorrei che succedesse lo stesso nel nostro caso; e quindi proporrei un emendamento all'emendamento dell'onorevole Martire in questo senso: che per ciò che riguarda l'appartenenza in passato, ci si contenti di una semplice dichiarazione, ma per quel che riguarda la futura appartenenza alla Massoneria, alle associazioni segrete, soprattutto questo per gli impiegati che assumono nuovi impieghi, si esiga un giuramento, la cui formula sia ben chiara, anche per evitare qualsiasi restrizione mentale per colui che già si è dimesso dall'associazione segreta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la giustizia ha facoltà di esprimere il suo parere su questo emendamento.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Non posso accettarlo. Devo aggiungere qualche parola su quel che ha detto l'onorevole Tumedei circa il tempo dato ai funzionari per mettersi in regola.

L'onorevole Tumedei richiede che i funzionari abbiano quindici giorni di tempo per mettersi in regola. Ma quando si sopprima — come giustamente propone la Commissione — l'articolo 3 della legge, il termine di quindici giorni viene concesso egualmente.

L'articolo 3 dice che la presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. La soppressione di questo articolo significa che la legge va in vigore secondo le norme generali dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Vi è quindi una *vacatio legis* di 15 giorni, durante i quali i funzionari avranno il tempo per mettersi in regola, cioè per dimettersi dalle associazioni, perchè essi devono dichiarare di non appartenervi.

Ho anche sentito, se non pubblicamente, e ne parlo, perchè bisogna togliere tutti i

dubbi, ho anche sentito di una contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'articolo 2 come è stato formulato dall'onorevole Martire. Si è detto: l'impiegato che appartenga ad una associazione segreta, per l'articolo 2 prima parte è destituito, per l'articolo 2 seconda parte è sospeso; ora che cosa volete fare? sospendere o destituire; non è possibile ammettere cumulo di pene per lo stesso fatto. In verità ho letto bene l'articolo 2 e la contraddizione non esiste.

L'articolo 2 nella prima parte presuppone che l'impiegato appartenga ad associazioni segrete, e commina la destituzione. Invece la seconda parte presuppone il caso che l'impiegato, richiesto se appartenga ad una associazione qualunque, non soltanto segreta, ometta di dare la risposta o dia una risposta mendace. Quindi siamo in campo differente, non nel campo soltanto delle associazioni segrete, ma di qualunque vincolo associativo da cui sia astretto l'impiegato. Perciò l'articolo 2 non contiene una contraddizione o una ripetizione tra le due parti dell'articolo stesso, ma fa una doppia ipotesi ed ha due finalità; da un canto serve a rafforzare l'Amministrazione e porre in sua mano un efficace strumento per scoprire quali sono gli impiegati che appartengono ad associazioni segrete — e se troverà in base a questa disposizione che l'impiegato appartenga alla massoneria lo destituirà; dall'altro, dà il modo di tenere il quadro esatto dei vincoli a cui è legato il proprio impiegato, vincoli che deve conoscere, perchè l'Amministrazione non può ignorare nulla della vita e dell'attività dei suoi organi.

MARTIRE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTIRE. Aderisco alle proposte modificative e mi permetto di domandare all'onorevole ministro se non creda opportuno, sopprimendo il terzo capoverso, di congiungerlo con l'inizio del secondo, in modo che il secondo potrebbe cominciare: « Il ministro e il prefetto hanno la facoltà di esigere che i funzionari siano tenuti, ecc. ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È lo stesso. Aggiungendo: « qualora ne siano specificamente richiesti » si evitano dichiarazioni inutili.

PRESIDENTE. Dunque nel primo comma dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Martire, dove è detto « o fuori ed operanti » dovrebbe dirsi « o fuori od operanti » e dove si dice « clandestino ed occulto », si dovrebbe dire « clandestino od occulto ».

Nel secondo comma dove si dice « costituiti ed operanti nel Regno e fuori » dovrebbe dirsi « costituiti od operanti nel Regno o fuori », ed aggiungere in fine l'inciso « qualora ne siano specificamente richiesti ».

Il terzo comma verrebbe soppresso. Il quarto comma rimarrebbe modificato soltanto nella penalità nel senso che dove è detto « sospensione dall'impiego e dallo stipendio » si direbbe solo: « sospensione dallo stipendio ».

Con queste modificazioni metterò a partito prima l'articolo e poi la proposta dell'onorevole Maffei.

MAFFEI. La ritiro.

BODRERO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRERO, *relatore*. Propongo che sia estesa anche alla dizione di questo articolo l'aggiunta: e nelle Colonie. « Fuori » significa un'altra cosa, si riferisce alla direzione dell'associazione.

PRESIDENTE. Rappresenterebbe una limitazione.

BODRERO, *relatore*. Per bene esprimere lo spirito dell'articolo, si potrebbe dire: « costituiti nel Regno o fuori, operanti nel Regno o colonie ».

PRESIDENTE. Mi pare che la dizione dell'articolo sia esatta e che sia meglio non aggiungere altro.

BODRERO, *relatore*. Allora rinunzio alla mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Martire che sostituisce l'articolo 2 e che, con le modificazioni proposte dall'onorevole ministro, rimane così formulato:

#### Art. 2.

« Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente articolo 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle provincie e dei comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni, che appartengano, anche in qualità di semplice socio, ad associazioni enti ed istituti costituiti nel Regno o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengano, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al ministro nel caso di dipendenti dello Stato e al prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificamente richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

Coloro che la approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Vi è poi un altro emendamento aggiuntivo dell'onorevole Sandrini, sottoscritto anche dagli onorevoli Sarrocchi, Venino, Caccianiga, De Martino, Broccardi, Maury, Viale, Marescalchi e Mirafiori-Guerrieri:

« *Alla fine*: Contro il provvedimento di destituzione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per illegittimità o eccesso di potere ».

SANDRINI. Il mio emendamento è caduto per le precedenti dichiarazioni e quindi vi rinuncio.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'articolo 3 ed ultimo così concepito:

« La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Gli onorevoli Martire, Bodrero, Arrivabene Giberto e De Capitani ne propongono la soppressione, che il Governo accetta.

Non essendovi proposte in contrario, l'articolo 3 rimane dunque soppresso.

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge

Organizzazione della Nazione per la guerra. (*Approvato dal Senato*).

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1546, che dà esecuzione alla convenzione stipulata fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in relazione alle misure anti-alcoolistiche adottate dagli Stati Uniti stessi, convenzione firmata in Washington il 3 giugno 1924 e ratificata in quella città il 22 ottobre successivo.

Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma il 16 maggio 1924 e il 19 giugno 1924 fra il ministro degli affari esteri d'Italia e il ministro plenipotenziario di Svizzera per l'estensione al Principato di Liechtenstein del trattato di commercio concluso fra l'Italia e la Svizzera a Zurigo il 27 gennaio 1923.

Del primo di questi disegni di legge chiedo che sia dichiarata l'urgenza.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge. I primi due saranno inviati agli Uffici; il terzo alla Giunta dei trattati. Di quello riguardante l'organizzazione della Nazione per la guerra, l'onorevole presidente del Consiglio domanda che sia dichiarata l'urgenza.

La metto a partito.

(È approvata).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rotigliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROTIGLIANO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato e dei seguenti disegni di legge precedentemente approvati, pure per alzata e seduta:

Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso per i soci delle società per azioni. (*Approvato dal Senato*);

Tombola nazionale a favore dell'ente autonomo per il Parco nazionale d'Abruzzo.

Sistemazione degli Uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra

nonchè le norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice procedura civile. (*Approvato dal Senato*).

Si faccia la chiama.

MANARESI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Regularizzazione dell'attività delle associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Presenti e votanti . . . . .	293
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	289
Voti contrari . . . . .	4

(*La Camera approva*).

Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso per i soci delle società per azioni. (*Approvato dal Senato*).

Presenti e votanti . . . . .	293
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	288
Voti contrari . . . . .	5

(*La Camera approva*).

Tombola nazionale a favore dell'ente autonomo per il Parco nazionale d'Abruzzo.

Presenti e votanti . . . . .	293
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	289
Voti contrari . . . . .	4

(*La Camera approva*).

Sistemazione degli Uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra nonchè le norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima.

Presenti e votanti . . . . .	293
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	288
Voti contrari . . . . .	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice procedura civile.

Presenti e votanti . . . . .	293
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	290
Voti contrari . . . . .	3

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abisso — Acerbo — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bastianini — Belloni Amedeo — Belloni Ernesto — Belluzzo — Benassi — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Bono — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Cao — Caprice — Caprino — Caradonna — Cariolato — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casalicchio — Casalini Vincenzo — Cavalieri — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Cimatori — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Cucco.

D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — D'Ayala — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Collibus — De Cristoforo — De Marsico — De Martino — De Nobili — De Simone — De' Stefani — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Fabbrici — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Fontana — Forni Roberto — Foschini — Fragapane — Frignani.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo Marcello — Gangitano — Gatti — Gemelli — Gentile — Gianferrari — Gianotti — Gianturco — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gnocchi — Grancelli — Grassi-Voces — Gray Ezio — Graziano — Greco Paolo — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Iglori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht

Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Lipani — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli — Lupi.

Maccotta — Madia — Maffei — Magrini — Majorana — Mammalella — Manaresi — Mandragora — Manfredi — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Marzotto — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari — Miliani G. Battista — Mongiò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moreno — Moretti — Mrach — Mussolini.

Netti — Nunziante.

Olivi — Olmo — Orefici — Orsolini Cencelli.

Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Petrillo — Pierazzi — Pili — Pirrone — Pistenti — Polverelli — Postiglione — Preda — Prinetti — Putzolu.

Quilico.

Raggio — Raschi Romolo — Ravazzolo — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo Salvatore — Romanini — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salerno — Salvi — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sarrocchi — Savini — Schirone — Scialoja — Scorza — Serena — Serpieri — Siotto — Sipari — Spezzotti — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Starace — Suvich.

Teruzzi — Tofani — Torre Andrea — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Vaccari — Vacchelli — Valery — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Volpe Gioacchino.

Zaccaria — Zancani — Zugni.

#### *Sono in congedo:*

Codacci-Pisanelli — Crollalanza.

Del Croix — Donegani — Ducos.

Franco.

Gorini.

Negrini.

Rossi Cesare — Rossini.

Severini — Soleri.

Terzaghi — Turati Augusto.

Valentini.

Zimolo.

#### *Sono ammalati:*

Arrivabene Antonio.

Bigliardi — Boncompagni-Ludovisi.

Giovannini.

Marescalchi — Mecco — Muscatello — Muzzarini.

Orano.

Visocchi.

#### *Assenti per ufficio pubblico:*

Borriello.

Cucini.

Farina.

Genovesi — Giarratana.

Maggi.

Olivetti.

Romano Michele — Rossoni.

Sardi — Solmi.

#### **Ritardo nelle risposte scritte ad interrogazioni.**

MAZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Vorrei pregare il Presidente di ricordare a chi di dovere che esiste una facoltà dei deputati che è quella di presentare interrogazioni richiedendo la risposta scritta. Di fatto questo diritto del deputato da un certo periodo di tempo in qua è soppresso.

Quindi pregherei il Presidente della Camera perchè, facendosi eco di questa domanda che posso dire sia di tutti i deputati, richiami gli onorevoli ministri al rispetto del regolamento, trasmettendo agli interroganti le risposte scritte nei termini prescritti dal regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Mi unisco alla raccomandazione del deputato Mazzini. Si tratta di un diritto dei deputati ad ottenere risposta scritta nel termine prescritto dal nostro regolamento, che è di sei giorni. Ora sembra che molte volte le risposte scritte agli onorevoli deputati arrivino con lungo ritardo...

*Voce.* Anche di sei mesi.

PRESIDENTE. ...o che addirittura non arrivino affatto. Io prego l'onorevole sottosegretario alle finanze, che è presente, di rendersi interprete e di farsi eco di questo desiderio vivissimo del Presidente e degli onorevoli deputati, presso i colleghi del Gabinetto. (*Approvazioni*).

#### **Interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, presentate oggi.

GRECO, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere il suo pensiero se la restrizione al 50 per cento delle sovven-

zioni fa parte degli istituti d'emissione sulle obbligazioni delle Venezie e l'invito di reintegrare le sovvenzioni fatte in maggior misura nel limite anzidetto.

« Sandrini, Calore, Zugni-Tauro, Alberti, Bassi, Miari, Piccinato, Olivi, Bodrero, Rosboch, Magrini, Arrivabene Giberto, Milani Giovanni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda, in omaggio ai criteri di larghezza che dovrebbero essere seguiti nel reclutamento degli ufficiali di complemento, di concedere, sia pur in linea eccezionale, per quest'anno, le prove di riparazione ai giovani che hanno preso parte agli esami per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali istituiti con la circolare n. 250 del 26 agosto 1924 e che non furono giudicati idonei.

« Starace ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se risponda a verità la notizia apparsa nel n. 3 del Bollettino mensile *Le tabac d'orient* di Anversa, del 15 gennaio 1925, riguardante la costituzione, ad iniziativa della Banca commerciale italiana, di un consorzio di ditte, tra le quali la Società « La Recolte », la Società « Orientabake », di Sofia ed altre cooperative e se l'azione del detto consorzio, che la Banca commerciale avrebbe costituito per il servizio dei suoi acquisti, possa comunque influire sulla fornitura di tabacchi fissata per il primo triennio in due milioni di chilogrammi, che il Governo italiano ha in corso con quello della Repubblica polacca, in seguito al prestito da quest'ultimo emesso in Italia.

« Starace ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per sapere se non creda di ripristinare il regolare servizio della stazione ferroviaria di San Nicola di Gallipoli, recentemente trasformata in assuntoria, in vista della importanza di quel centro agricolo e dei danni dei quali tale trasformazione è stata causa particolarmente al traffico delle primizie.

« Starace ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano equo e urgente estendere alle importanti zone industriali di Reggio di Calabria e di Villa San Giovanni, i beneficii molto opportunamente assicurati alla zona industriale di Messina con il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, e per conoscere altresì se non credano di prorogare di 10 anni i beneficii

tributarii di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 383, e che scadono il 21 luglio 1925, analogamente a quanto si è fatto con l'articolo 26 del Regio decreto 11 gennaio 1925 per le agevolanze doganali relative.

« Barbaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere quali siano le ragioni della fin qui mancata esecuzione della trasformazione dell'Istituto d'arte di Modena e come si intenda provvedere.

« Bianchi Fausto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi a favore delle plaghe di Sardegna devastate dall'invasione delle cavallette.

« Caprino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere i motivi della soppressione del Comando del Distretto militare di Acireale.

« Pennisi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere — constatato come quotidianamente vengano sequestrati, per futili motivi e in omaggio all'articolo 3 della legge comunale e provinciale, giornali che non sanno rinunciare alla libertà di critica — se in omaggio a quali diritti e a quali principî venga consentito al giornale *L'Impero* di oltraggiare sistematicamente un uomo che durante la sua permanenza al Governo ha avuto il solo torto di respingere sdegnosamente le richieste di sovvenzioni che gli venivano dai suoi direttori.

« Torre Edoardo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere:

se è possibile che continui ad occupare un posto di fiducia il generale Pizzoni il cui operato fu aspramente giudicato da un suo superiore e cioè da S. E. il tenente generale Tassoni il quale, anche recentemente, dinanzi al magistrato, ebbe a definire « insinuazioni » certe sue affermazioni già risultate menzognere in un precedente dibattito giudiziario;

se al suddetto generale Pizzoni sia lecito di lanciare ingiurie sanguinose contro un assente, valoroso ufficiale di complemento, decorato al valor militare, così come egli ha creduto di fare il giorno 16 maggio 1925 nel rendere una deposizione dinanzi al tribunale di Roma;

se al Ministero della guerra sia mai pervenuto un rapporto sulla condotta tenuta dal suddetto generale durante lo scontro da lui avuto coll'ufficiale da lui insultato.

« Torre Edoardo ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda opportuno, a difesa dei diritti degli ex-combattenti che dipendono dalle società esercenti tramvie elettriche, intervenire, anche con una sua disposizione interpretativa, per imporre la completa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 del regolamento annesso al Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, per far computare ad ogni effetto, anche economico, indistintamente a tutti gli ex-combattenti che dipendono dalle tramvie e ferrovie secondarie, in servizio al 24 maggio 1915 ed in servizio e di ruolo al 1° gennaio 1924, un biennio di maggiore anzianità.

« Chiedono inoltre se non sia a sua conoscenza che la retta interpretazione dell'articolo 33, nel senso su esposto, sia già stata osservata da molte società e sancita da alcune Commissioni arbitrali interprovinciali — quali quelle di Roma, Milano, Ancona — mentre in altre città, come ad esempio Genova, si insiste ancora in una interpretazione restrittiva sfavorevole agli agenti mutilati ed ex-combattenti e che è in stridente contrasto collo spirito e colla lettera del citato articolo 33, e se pertanto non ritenga necessario il suo intervento in proposito anche per disciplinare ed unificare i diversi trattamenti che si usano da città a città. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Savelli, Sansone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non ritenga opportuno eliminare una evidente disparità di trattamento fra i combattenti dipendenti dalla sua Amministrazione e quelli dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato e se non creda perciò necessario estendere agli insegnanti ex-combattenti muniti del titolo di direttore didattico, il beneficio della disposizione transitoria a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti, di cui al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 1290, capo 4°, confermata con Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, articolo 4 ed estesa col Regio decreto 21 settembre 1923, n. 2073, a tutti gli impiegati ex-combattenti degli enti locali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bastianini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se non ritenga necessario e urgente provvedere alla costruzione del Museo nazionale di Reggio Calabria, che, specialmente dopo la provvida istituzione in detta città della Sovrintendenza ai monumenti della Calabria e della Basilicata, ha assunto particolare importanza e dovrà degnamente ospitare le relevantissime collezioni del Museo civico; il quale trovasi attualmente allogato in un oscuro e indecoroso sotterraneo, quantunque sia quotidianamente visitato da insigni archeologi italiani e stranieri, quantunque moltissime e ricche raccolte della alta e antica civiltà della regione siano giacenti in casse nei Musei di Siracusa e di Taranto e quantunque infine, oltre alle preziose raccolte dovute a benemeriti cittadini e tuttora in attesa di sistemazione, continui e rilevanti siano i prodotti degli scavi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per conoscere se non ritenga conveniente che sia ripristinato l'orario notturno completo presso l'Ufficio telegrafico di Reggio Calabria, che con recente provvedimento rimane aperto fino alle ore 2 antimeridiane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbaro ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per conoscere quali provvedimenti abbia presi o intenda prendere per prevenire ed eliminare gli incendi di boschi che si verificano sempre più numerosi lungo la linea da Luino a Pino a causa del servizio ferroviario che viene colà esercitato dalle ferrovie federali svizzere. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Cavalieri, Torrusio, Venino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica, sulla riforma della legge per la tutela dei diritti d'autore che per notizie ufficiose si apprende sarebbe stata proposta al Governo con un improvvisato progetto, mentre le concrete assicurazioni fatte alla Camera dall'onorevole ministro dell'economia nazionale nella 2ª tornata del 25 marzo 1925 (*Atti parlamentari* pagina 2955) affidavano della sollecita ripresentazione al Parlamento di quel completo progetto di legge sul diritto di autore predisposto dalla apposita Commissione istituita con decreto ministeriale 17 aprile 1917, progetto che la Com-

missione anzidetta, composta di 13 autorevoli competenze, concluse nel marzo 1919 dopo 48 laboriose sedute, concretando così, con l'opera veramente magnifica, ponderata e completa, un'altra superiore affermazione nel campo altissimo della proprietà intellettuale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cavalieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non creda giusto ed equo concedere una ulteriore proroga, come per casi analoghi è stato ripetutamente fatto:

1°) del termine scadente il 30 maggio 1925 per la presentazione delle domande di mutuo e contributo per i danni del terremoto toscano-romagnolo del 29 giugno 1919;

2°) del termine scadente il 30 giugno 1925 per la richiesta delle obbligazioni;

3°) del termine scadente il 30 dicembre 1925 per la documentazione delle domande sudette.

« E ciò per la impossibilità assoluta degli aventi diritto di procurarsi, entro i suddetti termini, i documenti da rilasciarsi dal Genio civile, specialmente da parte di coloro che ebbero negata la riparazione gratuita e degli ex-devoluzionisti alla Unione nazionale edilizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Morelli Giuseppe ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per coordinare un più effettivo e proficuo rendimento alla pubblica utilità ed alla pubblica beneficenza da parte delle Casse di risparmio. Questo in considerazione della sproporzione fra la potenza dei depositi accumulati in detti enti e l'impiego di essi, che se vengono eccettuati i grandi istituti del genere che sono realmente benemeriti della civiltà e beneficenza, nella maggioranza dei casi detti enti mentre approfondono in una burocrazia artefiziosa e privilegiata gran parte dei mezzi non portano nè agli enti locali nè alla collettiva utilità e beneficenza nessun aiuto che sarebbe doveroso attendere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché i prestatori di opera come gli usufruenti del contratto d'impiego privato possano per cura delle autorità prefettizie e delle Camere di com-

mercio godere dei provvedimenti di caro-vita che hanno ottenuto gli impiegati delle aziende dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non intenda adottare per l'aliquota di ricchezza mobile dei dipendenti delle Opere pie gli stessi provvedimenti adottati per i dipendenti delle aziende di comunicazioni, considerato che le Opere pie sono sussidiate dallo Stato e che le più eminenti di esse hanno adottato, come per l'ospedale di Parma, il principio di addossare al Pio ente il pagamento della stessa aliquota di ricchezza mobile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere il motivo per il quale non vennero presi i provvedimenti a beneficio del personale — ex-combattente — addetto alle officine di costruzione d'artiglieria, che sono stati adottati da altre Amministrazioni statali. Per cui il trattamento economico degli ex-combattenti e mutilati delle Amministrazioni statali, locali, Ministero della guerra, è oggi inferiore al trattamento degli operai a matricola che non hanno fatta la guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere come mai in contaddizione con quanto espose il sottosegretario di Stato a codesto Dicastero, non si effettua il trattamento di qualsiasi assistenza agli ufficiali e sottufficiali in servizio attivo permanente messi in pensione per infermità contratta in guerra, e poi privati della stessa pensione in seguito a revisione medica e non richiamati in servizio. Si chiede inoltre quale trattamento venga fatto ad ufficiali e sottufficiali in servizio attivo permanente invalidi permanentemente per infermità bellica nei riguardi degli avanzamenti in carriera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbiellini-Amidei ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19.20.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16.*

1. Interrogazioni.

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. (359)

3. Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1698, che costituisce il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine separandole dagli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina. (*Approvato dal Senato*). (355)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna. (255)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738. (413)

6. Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura. (201)

7. Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza

approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici. (409)

8. Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il funzionamento di colonie agricole. (304)

9. Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente la autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie. (193)

10. Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie. (*Approvato dal Senato*) (319)

11. Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904, che proroga al 31 dicembre 1924 i termini stabiliti dal Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie. (*Approvato dal Senato*). (320)

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

AVV. CARLO FINZI.

---

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.

